

Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
di domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre 2025

Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione

SOMMARIO

1	SISTEMA ELETTORALE E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO.....	8
1.1	SISTEMA ELETTORALE	8
1.2	MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO	8
1.2.1	Voto per la lista provinciale e voto per il candidato a Presidente collegato.....	8
1.2.2	Voto per il solo candidato a Presidente	8
1.2.3	Voto per la sola lista provinciale	8
1.2.4	Nullità del voto disgiunto	8
1.2.5	Voto di preferenza.....	9
2	PRINCIPI RELATIVI ALLA VALIDITÀ DEL VOTO, CASI DI NULLITÀ E SCHEDE BIANCHE	9
2.1	SALVAGUARDIA DEL VOTO	9
2.1.1	Validità dei voti	9
2.1.2	Valutazione della volontà dell'elettore	9
2.1.3	Voto non espresso nelle forme tipiche	9
2.2	CASI DI NULLITÀ	9
2.2.1	Tipologia di nullità.....	9
2.2.2	Nullità totale.....	9
2.2.3	Nullità parziale.....	10
2.2.4	Nullità del voto di preferenza	10
2.2.5	Limitazione dei casi di nullità.....	10
2.3	RICONOSCIBILITÀ DEL VOTO.....	10
2.3.1	Definizione.....	10
2.3.2	Valutazione della riconoscibilità.....	10
2.3.3	Segni di riconoscimento	10
2.4	FATTISPECIE.....	11
2.4.1	Voti validi	11
2.4.2	Voti nulli	12
2.5	SCHEDE BIANCHE.....	13
3	ELETTORI	13
3.1	DEFINIZIONE	13
3.2	ELETTORI AMMESSI A VOTARE NELLA SEZIONE	13
3.3	ELETTORI IL CUI VOTO È RACCOLTO DALL'UFFICIO ELETTORALE DISTACCATO DELLA SEZIONE O DAL SEGGIO SPECIALE	14
4	MODALITÀ DI AMMISSIONE AL VOTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.....	14
4.1	ORDINE DI AMMISSIONE ED APPELLO.....	14

4.2	RICONOSCIMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE	14
4.2.1	Obbligo di identificazione.....	14
4.2.2	Modalità di identificazione	14
4.2.3	<i>Dissenso sull'accertamento dell'identità</i>	15
4.3	ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO LA QUALITÀ DI ELETTORE	15
4.3.1	Tessera elettorale	15
4.3.2	Attestato sostitutivo della tessera elettorale.....	15
4.3.3	Sentenza o attestazione del Sindaco.....	15
4.4	DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.....	16
4.5	ANNOTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL VOTO	16
4.6	CONSEGNA DELLA SCHEDA E DELLA MATITA COPIATIVA ALL'ELETTORE	16
4.7	ESPRESSIONE DEL VOTO.....	17
4.8	INSERIMENTO DELLA SCHEDA NELL'URNA E RICONSEGNA DELLA MATITA COPIATIVA.....	17
5	VOTO CON UN ACCOMPAGNATORE (<i>VOTO ASSISTITO</i>).....	17
5.1	ELETTORI AMMESSI A VOTARE CON UN ACCOMPAGNATORE.....	17
5.2	ANNOTAZIONE SULLA TESSERA ELETTORALE	17
5.3	CERTIFICATO MEDICO	18
5.4	LIBRETTO NOMINATIVO INPS	18
5.5	ALTRI IMPEDIMENTI	18
5.6	ACCOMPAGNATORI	18
6	VOTO DOMICILIARE.....	18
6.1	ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE.....	18
6.2	VOTO CON UN ACCOMPAGNATORE	18
6.3	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEGLI ELENCHI.....	18
6.4	ANNOTAZIONI NELLE LISTE DELLA SEZIONE	19
6.5	DETERMINAZIONE DELL'ORA DI RACCOLTA DEL VOTO	19
6.6	RACCOLTA DEL VOTO	19
6.7	RACCOLTA DEL VOTO DA PARTE DEL SEGGIO SPECIALE	20
6.8	ANNOTAZIONI NEGLI ELENCHI, NEI REGISTRI E NEL VERBALE	20
6.9	GARANZIA DELLA LIBERTÀ E SEGRETEZZA DEL VOTO.....	20
7	VOTO DEGLI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA.....	20
7.1	LUOGHI DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO	20

7.1.1	Attestazione	20
7.1.2	Determinazione dell'ora di raccolta del voto	20
7.1.3	Raccolta del voto	21
7.1.4	Annotazioni	21
7.1.5	Pluralità di luoghi di cura.....	21
7.2	LUOGHI DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO	21
7.2.1	Attestazione	21
7.2.2	Determinazione dell'ora di raccolta del voto	22
7.2.3	Raccolta del voto	22
7.2.4	Annotazioni	22
7.2.5	Pluralità di luoghi di cura.....	22
7.3	LUOGHI DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)	22
7.3.1	Attestazione	22
7.3.2	Iscrizioni e annotazioni.....	23
7.3.3	Elettori ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina	23
7.4	GARANZIA DELLA LIBERTÀ E SEGRETEZZA DEL VOTO	23
8	VOTO DEGLI ELETTORI DETENUTI	23
8.1	DETERMINAZIONE DELL'ORA DI RACCOLTA DEL VOTO	23
8.2	RACCOLTA DEL VOTO	24
8.3	ANNOTAZIONI	24
8.4	PLURALITÀ DI LUOGHI DI DETENZIONE.....	24
9	CASI PARTICOLARI CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE LA VOTAZIONE.....	24
9.1	ELETTORI ALLONTANATI DALLE CABINE.....	24
9.2	ELETTORI CHE RICONSEGNANO LA SCHEDA PRIVA DEL BOLLO DELLA SEZIONE O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE.....	24
9.3	ELETTORI CHE RICONSEGNANO LA SCHEDA DETERIORATA	25
9.4	ELETTORI CHE NON RICONSEGNANO LA SCHEDA	25
9.5	ELETTORI CHE NON RICONSEGNANO LA MATITA COPIATIVA	25
9.6	ELETTORI CHE NON VOTANO NELLA CABINA.....	25
9.7	ELETTORI CHE VOTANO CON UN ACCOMPAGNATORE (VOTO ASSISTITO).....	25
9.8	ELETTORI CHE VOTANO IN BASE A SENTENZA O AD ATTESTAZIONE DEL SINDACO	26
9.9	ELETTORI NON DEAMBULANTI ISCRITTI IN UN'ALTRA SEZIONE	26
9.10	PRESIDENTE, SCRUTATORI, SEGRETARIO, RAPPRESENTANTI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI A PRESIDENTE PRESSO LA SEZIONE, NONCHÉ UFFICIALI E AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	26

9.11	MILITARI DELLE FORZE ARMATE, APPARTENENTI A CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE PER IL SERVIZIO DELLO STATO, ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO . 27	
9.12	NAVIGANTI (<i>MARITTIMI ED AVIATORI</i>) FUORI RESIDENZA PER MOTIVI DI IMBARCO	27
10	SEZIONI ED UFFICIO ELETTORALE	28
10.1	SEZIONI	28
10.2	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	28
10.3	COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.....	28
10.4	OBBLIGATORietà DELLE FUNZIONI E QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI	28
10.5	PRESIDENTE	28
10.5.1	Nomina	28
10.5.2	Sostituzione.....	28
10.5.3	Poteri.....	29
10.6	VICEPRESIDENTE.....	30
10.7	SCRUTATORI.....	30
10.7.1	Nomina	30
10.7.2	Sostituzione.....	30
10.7.3	Compiti e poteri	30
10.8	SEGRETARIO	31
10.8.1	<i>Nomina</i>	31
10.8.2	<i>Compiti</i>	31
11	UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE (<i>SEGGIO VOLANTE</i>)	31
11.1	COSTITUZIONE.....	31
11.2	COMPITI	31
12	SEGGIO SPECIALE	31
12.1	COSTITUZIONE.....	31
12.2	COMPOSIZIONE	31
12.3	SOSTITUZIONI	31
12.4	COMPITI	32
13	RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI CANDIDATI A PRESIDENTE.....	32
13.1	SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE.....	32
13.2	FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE	32
13.3	MODALITÀ DELLA DESIGNAZIONE	32
13.4	TERMINI PER LA DESIGNAZIONE.....	32

13.5	RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI	33
13.6	REQUISITI	33
13.7	FACOLTÀ E DOVERI.....	33
14	RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI	33
14.1	RILEVANZA E DELICATEZZA DELLE OPERAZIONI.....	33
14.2	SPEDITEZZA DELLE OPERAZIONI DI RICOSTITUZIONE	33
14.3	VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	33
14.4	RILEVAZIONI E COMUNICAZIONI	34
14.5	TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA	34
14.6	RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEGLI ELETTORI RICOVERATI O AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE	34
15	OPERAZIONI DA EFFETTUARE SABATO 27 SETTEMBRE 2025	34
15.1	OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO	34
15.1.1	Presentazione al Sindaco.....	34
15.1.2	Consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio	34
15.1.3	Verbale di consegna	35
15.1.4	Altri elenchi	35
15.1.5	Affissione dei manifesti nella sala di votazione.....	35
15.1.6	Ricognizione della sala di votazione.....	36
15.1.7	Custodia e vigilanza.....	36
15.1.8	Accordi preliminari alla determinazione dell'ora per l'esercizio del diritto di voto	37
15.2	INSEDIAMENTO	37
15.2.1	Costituzione dell'Ufficio	37
15.2.2	Sostituzioni.....	37
15.2.3	Costituzione del seggio speciale	37
15.2.4	Verifica relativa ai rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente	37
15.2.5	Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione e del materiale occorrente per le operazioni 37	
15.2.6	Accesso alla sala della votazione.....	37
15.2.7	Determinazione dell'ora per l'esercizio del diritto di voto.....	38
15.2.8	Annotazioni nelle liste della sezione.....	38
15.3	AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE	38
15.3.1	Modalità.....	38
15.3.2	Procedura.....	38
15.3.3	<i>Firma delle schede</i>	39
15.4	RINVIO DELLE OPERAZIONI ALLE ORE 7 DI DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025	39

16	OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025	39
16.1	RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO.....	39
16.2	RICOSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE	40
16.3	VOTAZIONE	40
16.4	RINVIO DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DI LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025	40
17	OPERAZIONI DA EFFETTUARE LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025	41
17.1	RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO E RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE.....	41
17.2	CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	41
17.3	OPERAZIONI DI RISCONTRO.....	41
17.3.1	Accertamento del numero degli elettori che hanno votato.....	41
17.3.2	Verifica.....	42
17.3.3	Formazione e chiusura del 1° plico (busta n. 3)	42
17.3.4	Accertamento del numero delle schede autenticate non utilizzate	42
17.3.5	Formazione e chiusura del 2° plico (busta n. 4)	42
17.3.6	Modalità di chiusura dei plichi	43
17.3.7	Consegna dei plichi.....	43
17.4	SCRUTINIO	43
17.4.1	Inizio delle operazioni.....	43
17.4.2	Termini	43
17.4.3	Eventuale sospensione delle operazioni	43
17.4.4	Procedura di scrutinio	43
17.4.5	Assegnazione dei voti	44
17.4.6	Enunciazione del voto.....	44
17.4.7	Annotazioni nelle tabelle di scrutinio.....	45
17.4.8	Voti contestati	46
17.4.9	Controllo.....	47
17.4.10	Chiusura del verbale e formazione dei plichi	47
18	SANZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI ED OBBLIGO DI DENUNCIA	48
18.1	SANZIONI.....	48
18.2	OBBLIGO DI DENUNCIA	49

1 SISTEMA ELETTORALE E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1.1 SISTEMA ELETTORALE

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 27/2004. Si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della legge n. 108/1968, e loro successive modificazioni ed integrazioni (*articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*). Il Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale, in particolare, sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto attribuito a liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, collegate con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali contrassegnate da un proprio simbolo e collegate ad un candidato alla carica di Presidente (*articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2004*). È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo (*articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente (*articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo devono essere collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente (*articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

È proclamato eletto alla carica di Presidente il candidato della coalizione regionale che ha riportato la maggiore cifra elettorale (*articolo 19, comma 4, lettera d, della legge regionale n. 27/2004*).

La cifra elettorale di ciascuna coalizione regionale è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato a Presidente di ciascuna coalizione (*articolo 19, comma 3, lettera d, e comma 4, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

1.2 MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1.2.1 Voto per la lista provinciale e voto per il candidato a Presidente collegato

L'elettore può esprimere il suo voto per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e per un candidato a Presidente, tracciando un segno sul simbolo o sul nome dello stesso candidato collegato alla lista provinciale per la quale esprime il voto (*articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

1.2.2 Voto per il solo candidato a Presidente

L'elettore può anche esprimere solo il voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato scelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato (*articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

1.2.3 Voto per la sola lista provinciale

Se l'elettore esprime il suo voto solo per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla stessa lista (*articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004*).

1.2.4 Nullità del voto disgiunto

Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa (*articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004*).

1.2.5 Voto di preferenza

L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (*articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

2 PRINCIPI RELATIVI ALLA VALIDITÀ DEL VOTO, CASI DI NULLITÀ E SCHEDE BIANCHE

2.1 SALVAGUARDIA DEL VOTO

2.1.1 Validità dei voti

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di nullità:

- a. dei voti contenuti in schede che non sono conformi a legge, sono prive del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, o presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (*articolo 69, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- b. dei voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa (*articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004*).

2.1.2 Valutazione della volontà dell'elettore

La volontà dell'elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata sotto il profilo soggettivo, e con riferimento alle ipotizzabili condizioni socio culturali della ristretta collettività chiamata ad esprimersi (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004 e n. 5187/2005*), tanto più nei contesti locali che di per sé rendono ragione di difficoltà espressive o cognitive (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 2496/2006*).

2.1.3 Voto non espresso nelle forme tipiche

Anche il voto non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla normativa è da ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell'elettore. Ciò in quanto deve essere assicurato a tutti il diritto di effettuare le proprie scelte, compresi coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare le istruzioni relative all'espressione del voto (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 853/1997 e n. 5187/2005*).

2.2 CASI DI NULLITÀ

2.2.1 Tipologia di nullità

Possono verificarsi due tipologie di nullità: nullità totale e nullità parziale della scheda.

2.2.2 Nullità totale

Si ha nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a. la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (*articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- b. la scheda non è conforme al modello previsto nell'allegato "A" della legge regionale n. 27/2004 o è priva del bollo della sezione o della firma dello scrutatore (*articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 27/2004*);
- c. la volontà dell'elettore è manifestata in modo non univoco e non sussiste, quindi, alcuna possibilità di identificare né il candidato a Presidente, né la lista provinciale votata;
- d. il voto è espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa (*articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004*);
- e. la scheda è ritirata ad elettori che hanno indugiato artificiosamente nella votazione e non sono stati riammessi a votare;
- f. la scheda è ritirata ad elettori che si sono rifiutati di votare in cabina e sono stati esclusi dal voto.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) si ha nullità sia nell'ipotesi in cui la scheda non contenga alcuna espressione di voto, che nell'ipotesi in cui il voto sia stato espresso in maniera da non lasciare dubbi circa la volontà dell'elettore di scegliere una determinata lista provinciale o un determinato candidato a Presidente. Devono essere computate nelle schede nulle anche quelle non restituite dall'elettore. La nullità del voto espresso per il candidato a Presidente rende in ogni caso nullo il voto espresso per le liste provinciali.

2.2.3 Nullità parziale

Si ha nullità parziale della scheda nei seguenti casi:

- a. il voto è valido per il candidato a Presidente, ma non per la lista provinciale collegata;
- b. il voto è valido per la lista provinciale, ma non è valida la preferenza espressa per il candidato a Consigliere regionale.

La nullità del voto per la lista provinciale determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza. La nullità del voto di preferenza o le eventuali contestazioni sul voto di preferenza non comportano necessariamente la nullità della scheda (*articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*), la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida per il voto di lista.

2.2.4 Nullità del voto di preferenza

Il voto di preferenza è nullo nei seguenti casi:

- a. il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (*articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- b. è espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge regionale n. 27/2004, che è pari a due preferenze, purché riguardino candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (*articolo 57, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*). Nel caso di tre o più preferenze che riguardano candidati di sesso diverso, sono annullate le preferenze successive a quella per la prima candidata di sesso femminile e a quella per il primo candidato di sesso maschile.

2.2.5 Limitazione dei casi di nullità

Il principio di salvaguardia del voto impedisce una lettura estensiva dei casi di nullità (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 1897/2001 e n. 2469/2006*), che vanno ristretti in limiti rigorosi (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000 e n. 5187/2005*).

2.3 RICONOSCIBILITÀ DEL VOTO

2.3.1 Definizione

Il voto è riconoscibile, e quindi nullo, quando è manifesto il preordinato proposito dell'elettore di farsi riconoscere (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 506/1990 e n. 5185/2005*).

2.3.2 Valutazione della riconoscibilità

La valutazione della riconoscibilità va effettuata caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 4933/2005*).

2.3.3 Segni di riconoscimento

Sono qualificabili come segni di riconoscimento solo quelli apposti dall'elettore, con esclusione dei segni tipografici o di altro genere.

I segni di riconoscimento, poi, devono corrispondere in modo inoppugnabile ed univoco alla volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987, n. 109/1997, n. 5609/2000 e n. 374/2004*).

Non costituiscono, pertanto, segni di riconoscimento le irregolarità dovute ad errore scusabile dell'elettore, non idonee a dimostrare il proposito di infrangere la segretezza del voto (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 6052/2005*).

2.4 FATTISPECIE

2.4.1 Voti validi

Il voto è valido quando:

- a. è espresso con segno grafico diverso dal tipico segno di croce (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987*) e, in particolare:
 - con una linea ad "S" (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 6052/2001*);
 - con due o tre "ics" (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 862/1988 e n. 374/2004*);
 - con un ghirigoro apposto in prossimità dei riquadri dei candidati della lista votata o con altri segni grafici (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987*);
 - con puntini intorno al contrassegno o dopo un nome (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 5169/2011 e 6070/2011*);
 - con segni inusuali, come un segno circolare più volte ripetuto tra il nome stampato del candidato e la scritta sottostante, riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore o all'incapacità di mantenere salda la mano (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001 e n. 3570/2013*);
- b. è espresso con grafia incerta, con tratto anomalo, ma tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 2291/2001*) e suscettibile di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997, n. 3861/2000, n. 5609/2000, n. 1897/2001, n. 6052/2001 e n. 374/2004*);
- c. il nome e cognome del candidato è scritto in corsivo e con svolazzo, allungando verso il basso l'ultima vocale (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004*), o il segno apposto sulla lista eccede i margini ristretti previsti nella scheda (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000*) o la collocazione del voto è imprecisa rispetto ai margini (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997 e n. 5609/2000*);
- d. il cognome o il nome del candidato è scritto erroneamente e, in particolare, con errori ortografici che non ne impediscano l'agevole identificazione (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000, n. 3814/2005, n. 459/2006, n. 2342/2007 e n. 817/2008*), tanto più in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001 e n. 5720/2013*); è scritto con imprecisioni, frutto di un errore mnemonico non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001, n. 4607/2011 e n. 665/2014*), oppure è indicata erroneamente la preferenza per un candidato che si è presentato in un'altra contestuale elezione (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 459/2006*);
- e. il nome del candidato è preceduto o seguito dal titolo professionale o dal titolo di studio, in particolare quando le schede contenenti tali espressioni sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione dell'elettore (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 6052/2001, n. 3712/2005 e n. 4349/2012*);
- f. il voto è espresso indicando il solo nome del candidato, quando nessun altro dei candidati delle liste in competizione ha lo stesso nome ed il candidato, nel materiale di propaganda, è indicato frequentemente con il solo nome, senza altri riferimenti anagrafici (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 198/2007*); oppure la preferenza è espressa utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto tale modalità di espressione può essere usata da qualunque elettore (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 198/2007*);
- g. la scheda presenta un mero segno di abrasione (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 374/2004*) o una umettatura della matita copiativa (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987*);
- h. sono indicati numeri arabi accanto al nome del candidato (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 609/1986*), o è presente una sigla costituita dalla lettera "C", iscritta all'interno di una lettera "O" (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 5609/2000*);

- i. il voto è espresso con la comune matita, quando le schede votate con la stessa matita sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione degli elettori e le matite sono state fornite dal seggio, al fine di sopperire alla ritardata consegna di quelle in dotazione (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 3712/2005*);
- j. manca il segno sul simbolo (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997*), ma è trascritto il nome del candidato nello spazio riservato alla preferenza dei Consiglieri (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004*); oppure manca il segno sul contrassegno di lista, con l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato Consigliere, che corrisponde a due candidati appartenenti a liste diverse. Ciò in quanto il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001*).
- k. è riportato uno "scarabocchio". L'apposizione di plurime linee circolari in aggiunta al crocesegno, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza (*Consiglio di Stato sez. II, 30/06/2022, n. 5419*).
- l. viene deformato il cognome del candidato. La deformazione del cognome o del nome di un candidato o l'incertezza nell'indicazione non determinano la nullità del voto, perché si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome (*cfr., ex ceteris, C.d.S., sez. II, n. 5428/2021 cit.; sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245; id., 11 dicembre 2015, n. 5652*).

2.4.2 Voti nulli

Il voto è nullo quando:

- a. le modalità di espressione sono talmente anomale, da non poter essere spiegate se non con la volontà dell'elettore di farsi riconoscere (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 1897/2001 e n. 159/2011*) e, in particolare, se sulla scheda:
 - è scritto il motto "sei forte" riferito al candidato (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 374/2004*);
 - è inserita l'abbreviazione "geo", posta davanti al cognome del candidato, in quanto l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000*);
 - sono scritte sul rigo della preferenza le parole "SI" od "OK", non accompagnate da alcuna indicazione del voto di lista (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 4933/2005 e n. 5185/2005*);
 - è anteposta al nome del candidato la scritta "assessore", in quanto superflua, non casuale, né involontaria (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 5108/2006*);
 - è inserita, prima del nome e cognome del candidato votato, la frase "candidato alla carica di consigliere", non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua e tale da consentire l'individuazione dell'elettore (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 2291/2001*);
 - il voto è espresso con penna a sfera e non con l'apposita matita copiativa (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 457/1981*);
- b. è espressa la preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 5742/2004, n. 374/2004, n. 229/2001, Consiglio di Stato, sez. III, n. 2711/2021*), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti di un errore dovuto ad ignoranza (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 109/2006 e n. 5108/2006*);
- c. sono presenti segni grafici discontinui, anomali e distanti sia dal simbolo della lista sia dal nome del candidato, tali da rendere manifesta la volontà dell'elettore di non esprimere alcun voto (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 5185/2005*);
- d. il cognome non è collegato testualmente ad un simbolo di una delle liste e rimane un'entità non utilizzabile (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 4811/2005*);
- e. si è in presenza di un complesso di diverse irregolarità che, isolatamente considerate, non avrebbero consentito di raggiungere la certezza circa la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il voto,

- ma che, invece, cumulandosi in un unico contesto, assumono quel requisito di inspiegabilità sul piano razionale, che impone di pervenire all'annullamento (*Consiglio di Stato, sezione V, n. 8470/2010*);
- f. è cancellata la preferenza già espressa. "La cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato" (*id est*, del dovere di chiedere la sostituzione della scheda in caso di errore nell'espressione del voto: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19/08/2015 n. 3949)" (*C.d.S., sez. II, 19 luglio 2021, n. 5429; v. anche, ex aliis, C.d.S., sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428; C.G.A.R.S. in s.g., 12 gennaio 2018, n. 9*).

2.5 SCHEDE BIANCHE

Sono bianche le schede che, munite del bollo della sezione e della firma dello scrutatore, non contengano alcuna espressione di voto.

3 ELETTORI

3.1 DEFINIZIONE

Sono elettori e possono, pertanto, votare per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (*articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

3.2 ELETTORI AMMESSI A VOTARE NELLA SEZIONE

Devono essere ammessi a votare nella sezione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della stessa sezione (*articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*), nonché i seguenti elettori, non iscritti nelle liste della sezione:

- elettori che si presentano muniti di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del Comune (*articolo 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). La sezione in cui votano tali elettori è indicata nel manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- elettori che si presentano muniti dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto. Tali elettori possono esercitare il diritto di voto nella sezione indicata nell'attestazione (*articolo 32 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967*);
- elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote. Tali elettori possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche (*articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 15/1991*);
- Presidente, scrutatori, segretario e rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente presso la sezione, nonché ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Tali elettori sono ammessi a votare rispettivamente presso la sezione nella quale esercitano le loro funzioni o presso il Comune in cui si trovano per causa di servizio (*articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*);
- militari delle Forze armate, appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che si trovano nel Comune per causa di servizio. Tali elettori possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in sovrannumero rispetto agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza (*articolo 1, comma 1, lettera f, del decreto-legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976, che richiama l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957*);

f. naviganti (*marittimi e aviatori*) fuori residenza per motivi di imbarco che si trovano nel Comune. Tali elettori possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione elettorale dello stesso Comune, in sovrannumero rispetto agli elettori iscritti nelle relative liste (*articolo 1, comma 1, lettera f, del decreto-legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976, che richiama l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957*).

3.3 ELETTORI IL CUI VOTO È RACCOLTO DALL'UFFICIO ELETTORALE DISTACCATO DELLA SEZIONE O DAL SEGGIO SPECIALE

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, assistito da uno degli scrutatori designati dalla sorte e dal segretario (*Ufficio elettorale distaccato della sezione*), raccoglie il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione (*articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006*) e degli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto (*articolo 9, comma 10, della legge n. 136/1976, che richiama l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 e articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*). Il seggio speciale raccoglie il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o presenti in luoghi di detenzione (*articolo 1, comma 1, lettera e, del decreto-legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976, che richiama l'articolo 9 della legge n. 136/1976, ed articolo 1, comma 1, lettera d, dello stesso decreto, che richiama gli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976*).

Il seggio speciale istituito presso la sezione ospedaliera raccoglie il voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina (*articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

4 MODALITÀ DI AMMISSIONE AL VOTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

4.1 ORDINE DI AMMISSIONE ED APPELLO

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale (*articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste. È in facoltà del Presidente far procedere all'appello uno scrutatore qualora si verifichi un eccessivo affollamento nella sala della votazione (*articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Tale facoltà deve essere esercitata con prudenza, in quanto può compromettere la speditezza della votazione. Se l'eccessivo affollamento si verifica all'ingresso degli edifici nei quali sono situate più sezioni, i Presidenti danno disposizioni agli agenti della Forza pubblica affinché facciano in modo che gli elettori si posizionino in colonne relative alle sezioni di appartenenza.

4.2 RICONOSCIMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE

4.2.1 Obbligo di identificazione

L'elettore che si presenta a votare deve essere identificato (articolo 48, commi 2, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

4.2.2 Modalità di identificazione

L'identificazione può essere effettuata mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:

- carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione, purché la validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia (*articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

In tal caso gli estremi del documento esibito devono essere annotati nell'apposita colonna della lista di sezione autenticata dalla Commissione elettorale circondariale *(articolo 48, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Non sono ammesse contestazioni sull'identità quando i documenti esibiti sono conformi alla normativa e la fotografia contenuta negli stessi documenti corrisponde all'immagine di chi la esibisce. L'identificazione può essere effettuata, inoltre, per attestazione:

- a. di uno dei componenti dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore;
- b. di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio. È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei componenti dell'Ufficio stesso *(articolo 48, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Il Presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, è punito con la specifica pena *(articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

L'attestazione dell'identità da parte dei componenti dell'Ufficio o di altro elettore del Comune è effettuata con l'apposizione della firma degli stessi nell'apposita colonna della lista della sezione autenticata dalla Commissione elettorale circondariale *(articolo 48, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Nel caso di attestazione dell'identità da parte di altro elettore, il Presidente, per prevenire irregolarità e facilitare l'individuazione di chi abbia dichiarato il falso, fa annotare, accanto alla firma dell'attestante, gli estremi del relativo documento di riconoscimento.

4.2.3 Dissenso sull'accertamento dell'identità

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità dell'elettore, decide il Presidente *(articolo 48, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

4.3 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO LA QUALITÀ DI ELETTORE

4.3.1 Tessera elettorale

L'elettore deve esibire la tessera elettorale personale (articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000).

La tessera elettorale riporta l'indicazione del Comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivo, e contiene il cognome e nome del titolare, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il numero, la sede e l'indirizzo della sezione elettorale di assegnazione, il collegio e la circoscrizione o la Regione nei quali può essere esercitato il diritto di voto, nonché appositi spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione *(articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000)*.

Tale certificazione è effettuata mediante l'apposizione della data dell'elezione e del bollo della sezione *(articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000)*.

L'elettore non può essere ammesso a votare se sulla tessera elettorale è apposto il bollo di un'altra sezione riferito alla stessa elezione.

4.3.2 Attestato sostitutivo della tessera elettorale

L'elettore può esibire un attestato sostitutivo della tessera elettorale, che è consegnato al medesimo elettore, ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per la specifica elezione, quando, per qualsiasi motivo, non è possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera elettorale o del duplicato *(articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000)*.

4.3.3 Sentenza o attestazione del Sindaco

Gli elettori che hanno diritto di votare in base ad una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione, oppure ad un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, esibiscono tali documenti

(articolo 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 32 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967).

4.4 DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI

Il Presidente, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, invita l'elettore a depositare telefoni cellulari o altre apparecchiature, di cui è in possesso, in grado di fotografare o registrare immagini.

Le stesse apparecchiature sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto *(articolo 1 del decreto-legge n. 49/2008, convertito nella legge n. 96/2008).*

4.5 ANNOTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL VOTO

Dopo il riconoscimento dell'identità ed il controllo relativo all'eventuale avvenuta certificazione, sulla tessera elettorale, dell'avvenuta partecipazione alla votazione in un'altra sezione per la stessa elezione, uno scrutatore, prima che il Presidente consegni all'elettore la scheda:

- appone sull'apposito spazio della tessera elettorale la data dell'elezione ed il bollo della sezione *(articolo 2, comma 3 ed articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000);*
- annota il numero della tessera elettorale nell'apposito registro *(articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000);*
- riporta, a fianco dello stesso numero, quello di iscrizione nella lista elettorale della sezione, salvo il caso di elettori che sono ammessi a votare nella sezione pur non essendo iscritti nella relativa lista;
- effettua la spunta numerica progressiva degli elettori dei quali è stato annotato il numero della tessera elettorale e che non hanno partecipato per qualsiasi motivo all'elezione o, limitatamente ai Comuni in cui si svolge anche l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, alle elezioni che si svolgono contemporaneamente.

Se l'elettore esibisce un attestato sostitutivo della tessera elettorale, l'annotazione è effettuata su tale documento, sul quale sono apposti la firma del Presidente, la data dell'elezione ed il bollo della sezione.

Se l'elettore esibisce una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o l'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, l'annotazione è effettuata su tale documento, sul quale sono apposti la firma del Presidente, la data ed il bollo della sezione. In questo caso è annotato nel verbale il cognome e il nome dell'elettore, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi della sentenza o dell'attestazione.

Tali annotazioni rivestono particolare importanza sia al fine del controllo del numero dei votanti, che al fine dell'eliminazione delle possibilità di duplicazione del voto.

4.6 CONSEGNA DELLA SCHEDA E DELLA MATITA COPIATIVA ALL'ELETTORE

Il Presidente, dopo che uno degli scrutatori ha effettuato l'annotazione relativa all'esercizio del voto:

- enuncia ad alta voce il cognome e nome dell'elettore ed il numero di iscrizione nella lista di sezione;
- estrae dalla scatola la scheda e la apre, per verificare che non contenga segni o tracce di scrittura, oppure altri segni che possano renderla nulla;
- consegna all'elettore la stessa scheda insieme alla matita copiativa *(articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);*
- fa constatare all'elettore che la scheda è autenticata.

Per gli elettori che non sono iscritti nelle liste della sezione, il Presidente, al momento della consegna della scheda e della matita copiativa, ricorda:

- che il loro cognome e nome viene annotato in calce alla lista degli elettori della sezione o nelle liste aggiunte, nonché nel verbale;

- che è prevista una specifica sanzione per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni (*articolo 93, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

4.7 ESPRESSIONE DEL VOTO

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita copiativa, deve recarsi nella cabina per votare.

Dopo aver votato, deve piegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e deve restituirla al Presidente, insieme alla matita copiativa (*articolo 49, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Se la scheda non è piegata, il Presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina. Se l'elettore non vota nella cabina, il Presidente deve rifiutare la scheda e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto. In questo caso la scheda è dichiarata nulla ed è effettuata l'annotazione nel verbale del cognome e nome dell'elettore (*articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

4.8 INSERIMENTO DELLA SCHEDA NELL'URNA E RICONSEGNA DELLA MATITA COPIATIVA

L'elettore restituisce la scheda compilata e piegata al Presidente che verifica l'autenticità della stessa esaminando la firma e il bollo (*articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Presidente fa attestare da uno degli scrutatori, mediante l'apposizione della firma, accanto al cognome e nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista di sezione, che l'elettore ha votato (*articolo 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*) e restituisce all'elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

5 VOTO CON UN ACCOMPAGNATORE (VOTO ASSISTITO)

5.1 ELETTORI AMMESSI A VOTARE CON UN ACCOMPAGNATORE

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (*articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

I portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto sono seguiti in cabina da un accompagnatore (*articolo 29, comma 3, della legge n. 104/1992*).

5.2 ANNOTAZIONE SULLA TESSERA ELETTORALE

L'annotazione del diritto al voto con un accompagnatore può essere inserita, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale (*articolo 41, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Sulla tessera elettorale personale, in particolare, è apposto un timbro, di dimensioni ridotte, che circonda la sigla "AVD". Tale timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del Sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non è possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circostrizioni e collegi elettorali". Se nella tessera elettorale è apposto lo specifico simbolo o codice, l'elettore deve essere ammesso a votare con un accompagnatore.

5.3 CERTIFICATO MEDICO

Se sulla tessera elettorale non è apposto lo specifico simbolo o codice, oppure quando l'impedimento non è evidente, lo stesso può essere dimostrato con un certificato medico (*articolo 41, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore e deve essere rilasciato immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal competente funzionario medico (*articolo 41, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

5.4 LIBRETTO NOMINATIVO INPS

Devono essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (*in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dei Servizi Civili*), nel quale è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 05, 06, 07, che attestano la cecità assoluta.

In tale caso devono essere annotati nel verbale gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice.

5.5 ALTRI IMPEDIMENTI

Per impedimenti, diversi dalla cecità, dalle amputazioni delle mani e dalla paralisi, ma di analoga gravità, in assenza della specifica annotazione sulla tessera elettorale e del certificato medico o del libretto nominativo INPS, spetta al Presidente valutare, caso per caso, l'effettiva necessità per l'elettore di votare con un accompagnatore. L'impedimento deve essere comunque riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori.

In tali casi deve essere annotato nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con un accompagnatore.

5.6 ACCOMPAGNATORI

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido (*articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

6 VOTO DOMICILIARE

6.1 ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio degli specifici servizi, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle stesse dimore (*articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006*).

6.2 VOTO CON UN ACCOMPAGNATORE

Gli elettori ammessi al voto domiciliare possono votare con un accompagnatore.

Se sulla tessera elettorale non è inserita l'annotazione del diritto a votare con un accompagnatore, il certificato medico ne attesta l'eventuale necessità (*articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006*).

6.3 PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEGLI ELENCHI

Gli elettori ammessi al voto domiciliare sono inclusi in appositi elenchi distinti per sezione.

All'elettore è rilasciata un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei medesimi. Tale attestazione resta all'elettore (*articolo 1, comma 5, lettera b, del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006*). Per ogni sezione elettorale, in particolare, sono predisposti i seguenti elenchi:

- a. elettori iscritti nelle liste della sezione, aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione, e che quindi votano nella medesima sezione;
 - b. elettori iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune della Regione, aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione, e che quindi votano nella medesima sezione;
 - c. elettori iscritti nelle liste della sezione, aventi dimora nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune della Regione, e che quindi non votano nella medesima sezione.
- Per ogni elettore è indicato il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimorano, con eventuale recapito telefonico.

Prima dell'insediamento del seggio, il Presidente dell'Ufficio riceve in consegna tali elenchi ed un bollo di sezione in più, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

6.4 ANNOTAZIONI NELLE LISTE DELLA SEZIONE

Il Presidente fa annotare nelle liste della sezione:

- il cognome e nome degli iscritti nelle liste della sezione dei quali deve essere raccolto il voto a domicilio;
- il cognome e nome degli elettori, iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione, dei quali deve essere raccolto il voto a domicilio dalla stessa sezione. Tali nominativi devono essere aggiunti in calce alle liste;
- il cognome e nome degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio deve essere raccolto da altra sezione del Comune o di altro Comune della Regione.

Al fine della determinazione del numero delle schede da autenticare, dal totale degli elettori iscritti nelle liste della sezione deve essere detratto il numero degli elettori ammessi al voto domiciliare in altra sezione del Comune o di altro Comune della Regione ed aggiunto il numero degli elettori, non iscritti nelle liste della sezione, ammessi al voto domiciliare nella sezione.

6.5 DETERMINAZIONE DELL'ORA DI RACCOLTA DEL VOTO

Il Presidente deve determinare tempestivamente, in via orientativa, e comunicare con sufficiente preavviso agli elettori interessati, anche tramite il Comune, l'ora in cui gli stessi possono esercitare il diritto di voto. Ai fini di tale determinazione devono essere privilegiate le ore in cui è prevista una minore affluenza di elettori al seggio. Deve essere considerato inoltre il fatto che, alla chiusura della votazione, il Presidente deve trovarsi nella sede dell'Ufficio.

Nel caso di sezioni alle quali siano assegnati sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, che elettori ammessi al voto domiciliare, i relativi adempimenti, se possibile, devono essere espletati consecutivamente.

6.6 RACCOLTA DEL VOTO

Il voto è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente, con l'assistenza di uno degli scrutatori, designato con sorteggio, e del segretario (*Ufficio distaccato di sezione*).

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente che ne facciano richiesta (*articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006*).

Per il tempo di assenza del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente; le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato, ad un altro scrutatore.

Il Presidente, oltre alle schede, porta con sé gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare ed il restante materiale occorrente per la votazione, compreso il bollo, che deve essere utilizzato esclusivamente per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori dei quali deve essere raccolto il voto domiciliare, maggiorato di una scorta adeguata, devono essere inserite nella busta SD/1. Le schede votate devono essere raccolte, debitamente piegate, nella busta SD/2 e devono essere immediatamente riportate alla sezione elettorale, per essere immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Le schede ritirate agli elettori, le schede deteriorate, le schede prive del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, devono essere subito vidimate ed inserite in un apposito plico, per il quale può essere utilizzata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria, per essere incluse, al rientro nella sezione, nella busta n. 5/f. Sulla tessera elettorale deve essere certificata l'avvenuta partecipazione alla votazione, mediante l'apposizione della data e del bollo della sezione.

6.7 RACCOLTA DEL VOTO DA PARTE DEL SEGGIO SPECIALE

Ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto domiciliare venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni di tali elettori (*articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e articolo 2 del decreto-legge n. 103/2020*).

6.8 ANNOTAZIONI NEGLI ELENCHI, NEI REGISTRI E NEL VERBALE

Negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare deve essere presa nota del fatto che è stato espresso il voto e del numero della tessera elettorale.

In calce al registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale deve essere annotato anche il numero della tessera elettorale degli elettori ammessi al voto domiciliare.

Nell'apposito verbale è presa nota del cognome e nome dell'elettore, del luogo e della data di nascita, del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale e dell'indirizzo della dimora presso la quale è raccolto il voto.

6.9 GARANZIA DELLA LIBERTÀ E SEGRETEZZA DEL VOTO

Il Presidente deve curare con ogni mezzo che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore (*articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006*).

7 VOTO DEGLI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA

7.1 LUOGHI DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO

7.1.1 Attestazione

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per essere ammessi a votare, devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione dell'inclusione nell'apposito elenco. Tale attestazione deve essere allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000*).

7.1.2 Determinazione dell'ora di raccolta del voto

Il Presidente, all'atto dell'insediamento, sentita la direzione sanitaria, determina l'ora in cui i ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto possono esercitare il diritto di voto.

Ai fini di tale determinazione devono essere privilegiate le ore in cui è prevista una minore affluenza di elettori al seggio. Deve essere considerato inoltre il fatto che, alla chiusura della votazione, il Presidente deve trovarsi nella sede dell'Ufficio.

Nel caso di sezioni alle quali siano assegnati sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, che elettori ammessi al voto domiciliare, i relativi adempimenti, se possibile, devono essere espletati consecutivamente.

7.1.3 Raccolta del voto

Il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto è raccolto, negli stessi luoghi di cura, dal Presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione è ubicato lo stesso luogo di cura, assistito da uno degli scrutatori designato dalla sorte e dal segretario (*Ufficio elettorale distaccato della sezione*) (articolo 9, comma 10, della legge n. 136/1976, che richiama l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957).

I rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente che ne fanno richiesta possono assistere alle operazioni.

Il Presidente, oltre alle schede, porta con sé gli elenchi dei ricoverati e il restante materiale occorrente per la votazione, compreso il bollo, che deve essere utilizzato esclusivamente per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli stessi elettori, maggiorato del dieci per cento, devono essere inserite nella busta SD/1.

Le schede votate devono essere raccolte, debitamente piegate, nella busta SD/2 e devono essere immediatamente riportate alla sezione elettorale, per essere immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato.

Le schede ritirate agli elettori, le schede deteriorate, le schede prive del bollo della sezione o della firma dello scrutatore devono essere subito vidimate ed inserite in un apposito plico, per il quale può essere utilizzata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria, per essere incluse, al rientro nella sezione, nella busta n. 5/f.

7.1.4 Annotazioni

Nell'apposita lista elettorale aggiunta deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore ed il Comune che ha rilasciato la tessera elettorale.

Nell'apposito registro deve essere annotato il numero della tessera elettorale ed il numero di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

7.1.5 Pluralità di luoghi di cura

Se alla sezione è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate devono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

Per la registrazione degli elettori che hanno votato deve essere usata un'unica lista aggiunta. Per l'attestazione delle operazioni devono essere compilati, in duplice esemplare, distinti verbali.

7.2 LUOGHI DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO

7.2.1 Attestazione

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, per essere ammessi a votare, devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione dell'inclusione nell'apposito elenco. Tale attestazione deve essere allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000*).

7.2.2 Determinazione dell'ora di raccolta del voto

Il Presidente del seggio speciale, d'intesa con il Sindaco, deve prendere accordi con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, al fine di determinare l'ora in cui gli elettori possono esercitare il diritto di voto.

7.2.3 Raccolta del voto

Il Presidente del seggio speciale raccoglie il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, accompagnato dai due scrutatori, uno dei quali incaricato delle funzioni di segretario.

I rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente che ne fanno richiesta possono assistere alle operazioni.

Il Presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porta con sé gli elenchi degli elettori ricoverati ed il restante materiale occorrente per la votazione, compreso il bollo, che deve essere utilizzato esclusivamente per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli stessi elettori maggiorato del dieci per cento, devono essere inserite nella busta SD/1.

Le schede votate devono essere raccolte, debitamente piegate, nella busta SD/2 e devono essere immediatamente riportate alla sezione elettorale, per essere immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato.

Le schede ritirate agli elettori, le schede deteriorate, le schede prive del bollo della sezione o della firma dello scrutatore devono essere subito vidimate ed inserite in un apposito plico, per il quale può essere utilizzata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria, per essere incluse, al rientro nella sezione, nella busta n. 5/f.

7.2.4 Annotazioni

Nell'apposita lista elettorale aggiunta deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore ed il Comune che ha rilasciato la tessera elettorale.

Nell'apposito registro deve essere annotato il numero della tessera elettorale ed il numero di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

7.2.5 Pluralità di luoghi di cura

Se alla sezione è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate devono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

Per la registrazione degli elettori che hanno votato deve essere usata un'unica lista aggiunta. Per l'attestazione delle operazioni devono essere compilati, in duplice esemplare, distinti verbali.

7.3 **LUOGHI DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)**

7.3.1 Attestazione

Gli elettori ricoverati in luoghi con almeno 200 posti letto, per essere ammessi a votare, devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione dell'inclusione nell'apposito elenco. Tale attestazione deve essere allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000*).

Il Presidente riceve, all'atto della costituzione, l'elenco degli elettori ammessi a votare nella medesima sezione. Se si presenta a votare un elettore non compreso nell'elenco, in possesso della tessera elettorale e dell'apposita attestazione di inclusione negli elenchi, il Presidente deve ammetterlo al voto, poiché l'elenco non è prescritto dalla legge, ma è predisposto per agevolare il compito dell'Ufficio.

Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate e ne preleva immediatamente un'altra dal pacco delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

Se nel luogo di cura sono state istituite più sezioni, il Presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, deve accertare che l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

7.3.2 Iscrizioni e annotazioni

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste della sezione all'atto della votazione (*articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Per l'iscrizione di tali elettori devono essere utilizzate le apposite liste elettorali aggiunte.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti è annotato da uno scrutatore nell'apposito.

7.3.3 Elettori ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina

Per gli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina, il voto è raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal seggio speciale (*articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976*).

Il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si reca presso i ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dai due scrutatori, uno dei quali incaricato delle funzioni di segretario, nonché dai rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il Presidente, oltre alle schede, porta con sé gli elenchi dei ricoverati e il restante materiale occorrente per la votazione, compreso il bollo, che deve essere utilizzato esclusivamente per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si reca presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato da due scrutatori, uno dei quali incaricato delle funzioni di segretario, nonché dai rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il Presidente, oltre alle schede, porta con sé gli elenchi dei ricoverati e il restante materiale occorrente per la votazione, compreso il bollo, che deve essere utilizzato esclusivamente per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina, maggiorato del dieci per cento, sono contenute nella busta SD/1.

Le schede votate devono essere raccolte, debitamente piegate, nella busta SD/2 e devono essere immediatamente riportate alla sezione elettorale, per essere immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati, impossibilitati ad accedere alla cabina, che hanno votato.

Il Presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista elettorale aggiunta, indicando l'elezione per la quale il voto è stato espresso.

7.4 GARANZIA DELLA LIBERTÀ E SEGRETEZZA DEL VOTO

Il Presidente del seggio speciale deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la libertà e segretezza del voto da parte degli elettori ricoverati (*articolo 9, comma 5, della legge n. 136/1976*).

8 VOTO DEGLI ELETTORI DETENUTI

8.1 DETERMINAZIONE DELL'ORA DI RACCOLTA DEL VOTO

Il Presidente, all'atto dell'insediamento, sentita la direzione del luogo di detenzione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti possono esercitare il diritto di voto.

8.2 RACCOLTA DEL VOTO

Il voto dei detenuti presenti nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva è raccolto dal seggio speciale (*articolo 8, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della legge n. 136/1976*).

Il Presidente, oltre alle schede, porta con sé gli elenchi dei detenuti e il restante materiale occorrente per la votazione, compreso il bollo, che deve essere utilizzato esclusivamente per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del dieci per cento, devono essere inserite nella busta n. SD/1.

Le schede votate devono essere raccolte, debitamente piegate, nella busta n. SD/2 e devono essere immediatamente riportate alla sezione, per essere immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Le schede ritirate agli elettori, le schede deteriorate e le schede prive del bollo della sezione o della firma dello scrutatore devono essere subito vidimate ed inserite in un apposito plico, per il quale può essere utilizzata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria, per essere incluse, al rientro nella sezione, nella busta n. 5/f.

8.3 ANNOTAZIONI

Nell'apposita lista elettorale aggiunta deve essere presa nota del cognome e nome dell'elettore e del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale.

Nell'apposito registro deve essere presa nota del numero della tessera elettorale del votante.

8.4 PLURALITÀ DI LUOGHI DI DETENZIONE

Se alla sezione è stato assegnato più di un luogo di detenzione, il Presidente deve includere tutte le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Per la registrazione degli elettori che hanno votato deve essere utilizzata un'unica lista aggiunta. Per le operazioni devono essere compilati, in duplice esemplare, distinti verbali.

9 CASI PARTICOLARI CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE LA VOTAZIONE

9.1 ELETTORI ALLONTANATI DALLE CABINE

Il Presidente può disporre che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (*articolo 46, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La valutazione relativa all'intenzionalità dell'indugio deve essere effettuata dal Presidente, tenendo presente il tempo che occorre per votare.

La scheda restituita senza alcuna espressione di voto deve essere dichiarata nulla ed inserita nella busta n. 5/f. Di ciò deve essere presa nota nel verbale (*articolo 46, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate e ne preleva immediatamente un'altra dal plico delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

9.2 ELETTORI CHE RICONSEGNA LA SCHEDA PRIVA DEL BOLLO DELLA SEZIONE O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE

Se l'elettore riconsegna la scheda priva del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, tale scheda non deve essere posta nell'urna, ma deve essere immediatamente vidimata dal Presidente e da almeno due scrutatori e deve essere inserita nella busta n. 5/f.

L'elettore non può più votare (*articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Di ciò deve essere presa nota nel verbale e nella lista della sezione, a fianco del cognome e nome dell'elettore, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede scrutinate.

9.3 ELETTORI CHE RICONSEGNA LA SCHEDA DETERIORATA

Se l'elettore riconsegna la scheda che si è deteriorata, può chiederne un'altra. La scheda deteriorata deve essere restituita.

Il Presidente appone sulla scheda riconsegnata l'indicazione «scheda deteriorata», la firma e la inserisce nella busta n. 5/f.

Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate e ne preleva immediatamente un'altra dal plico delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

Nel verbale deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore.

9.4 ELETTORI CHE NON RICONSEGNA LA SCHEDA

Se l'elettore non riconsegna la scheda, deve essere annotato nel verbale il cognome e nome dell'elettore.

Deve essere annotato, inoltre, nella lista della sezione, accanto al cognome e nome dell'elettore, il fatto che la scheda non è stata riconsegnata, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

9.5 ELETTORI CHE NON RICONSEGNA LA MATITA COPIATIVA

Se l'elettore non riconsegna la matita copiativa, deve essere annotato nel verbale il cognome e nome dell'elettore.

9.6 ELETTORI CHE NON VOTANO NELLA CABINA

Se l'elettore non vota nella cabina è escluso dal voto (*articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La scheda deve essere dichiarata nulla e deve essere inserita nella busta n. 5/f. Nel verbale deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore.

9.7 ELETTORI CHE VOTANO CON UN ACCOMPAGNATORE (VOTO ASSISTITO)

Se l'elettore vota con un accompagnatore, deve essere annotato nel verbale il cognome e nome, il motivo specifico per il quale è stato autorizzato a votare con un accompagnatore, il cognome e nome del medico che ha eventualmente rilasciato il certificato ed il cognome e nome e dell'accompagnatore (*articolo 41, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, il Presidente deve riportare nel verbale solo il numero della tessera stessa, all'interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare con un accompagnatore.

Il certificato medico esibito deve essere allegato al verbale (*articolo 41, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione del voto, deve essere annotato l'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore (*articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000*), scrivendo testualmente:

«Accompagnatore (data), (firma del Presidente)», senza apposizione del bollo della sezione.

Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- chiedere la tessera elettorale all'accompagnatore, per assicurarsi che sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

- chiedere all'elettore se abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome (*articolo 41, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

9.8 ELETTORI CHE VOTANO IN BASE A SENTENZA O AD ATTESTAZIONE DEL SINDACO

Se l'elettore esibisce una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o un'attestazione del Sindaco, il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- verificare quale sezione è indicata nella sentenza o attestazione;
- fare annotare nel verbale il cognome e nome dell'elettore, il luogo e data di nascita e gli estremi della sentenza o dell'attestazione del Sindaco;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato», nonché la propria firma, la data e il bollo della sezione, al fine di impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione.

Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate e ne preleva immediatamente un'altra dal pacco delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

Nessuna scheda in più deve essere autenticata per gli elettori ai quali il Sindaco abbia rilasciato un attestato sostitutivo della tessera elettorale, poiché per essi, in quanto iscritti nella lista della sezione, è stata già autenticata una scheda sabato 27 settembre 2025.

9.9 ELETTORI NON DEAMBULANTI ISCRITTI IN UN'ALTRA SEZIONE

Se si presenta un elettore non deambulante iscritto in un'altra sezione la cui sede non è accessibile mediante sedia a ruote, il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- accertarsi che l'elettore sia in possesso del certificato, rilasciato anche in precedenza per altri scopi, attestante l'impedimento, oppure copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (*articolo 1, comma 1, della legge n. 15/1991*);
- fare annotare nel verbale il cognome e nome del medico che ha rilasciato il certificato, il numero della sezione in cui l'elettore è iscritto, gli estremi del documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o il cognome e nome del componente del seggio o di altro elettore che attesta la sua identità.

Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate e ne preleva immediatamente un'altra dal pacco delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

La certificazione medica deve essere allegata al verbale (*articolo 1, comma 5, della legge n. 15/1991*)

Tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione (*articolo 1, comma 4, della legge n. 15/1991*).

9.10 PRESIDENTE, SCRUTATORI, SEGRETARIO, RAPPRESENTANTI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI A PRESIDENTE PRESSO LA SEZIONE, NONCHÉ UFFICIALI E AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO

Per il Presidente, gli scrutatori, il segretario, i rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente presso la sezione, nonché gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, deve essere annotato nel verbale il cognome e nome, il luogo e la data di nascita.

Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate e ne preleva immediatamente un'altra dal pacco delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

Il numero della tessera elettorale deve essere annotato nell'apposito registro.

Tali elettori devono essere aggiunti, a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione *(articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 27/2004)*.

9.11 MILITARI DELLE FORZE ARMATE, APPARTENENTI A CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE PER IL SERVIZIO DELLO STATO, ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Se si presentano a votare militari delle Forze armate, appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Presidente deve richiedere la dichiarazione predisposta dal comandante di reparto, che attesta che l'elettore presta servizio in un reparto di stanza nel Comune.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione contiene anche l'indicazione del Comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza che si trovino fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso non occorre la dichiarazione del comandante di reparto ed è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente.

Per agevolare l'identificazione, i Comandi militari o i Corpi interessati rilasciano ai propri dipendenti sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione e che sono privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione, attestante il luogo in cui essi prestano servizio.

Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve far annotare nel verbale il cognome e nome dell'elettore, il luogo e la data di nascita, nonché il titolo in base al quale l'elettore è stato ammesso a votare.

Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate, ne preleva immediatamente un'altra dal pacco delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

Tali elettori devono essere iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

I militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali *(articolo 1, comma 1, lettera f, del decreto-legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976, che richiama l'articolo 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957)*.

9.12 NAVIGANTI (MARITTIMI ED AVIATORI) FUORI RESIDENZA PER MOTIVI DI IMBARCO

Per i naviganti *(marittimi o aviatori)* fuori residenza per motivi di imbarco, il Presidente deve richiedere, insieme alla tessera elettorale:

- il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che gli stessi marittimi ed aviatori si trovano, per motivi di imbarco, nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza. Limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto è considerato autorità certificante *(articolo 1, comma 1, lettera f, del decreto-legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976, che richiama l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957)*;
- il certificato del Sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco *(articolo 1, comma 1, lettera f, del decreto legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976, che richiama l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957)*. Tali documenti devono essere trattenuti dal Presidente ed allegati al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Gli elettori devono essere iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta. Il Presidente consegna all'elettore una scheda prelevata da quelle autenticate, ne preleva immediatamente un'altra dal pacco

delle schede residue, provvede all'autenticazione della stessa e la inserisce nella scatola contenente le schede autenticate.

10 SEZIONI ED UFFICIO ELETTORALE

10.1 SEZIONI

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali (*articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967*). È istituita una sezione elettorale (*sezione ospedaliera*) nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono votare nella sezione ospedaliera, oltre ai ricoverati, gli elettori facenti parte del personale di assistenza iscritti nelle liste della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale (*articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.2 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale (*articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

L'ufficio è costituito alle ore 16 di sabato 27 settembre 2025 (*articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.3 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

L'Ufficio è composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente, e da un segretario (*articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 2 della legge n. 53/1990*).

Tre componenti dell'Ufficio, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (*articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Nelle operazioni elettorali rientrano tutti gli adempimenti espletati dall'Ufficio elettorale di sezione dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

10.4 OBBLIGATORietà DELLE FUNZIONI E QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI

L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (*articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Durante l'esercizio delle funzioni i componenti dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (*articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.5 PRESIDENTE

10.5.1 Nomina

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente della Corte di Appello (*articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.5.2 Sostituzione

Qualora il Presidente designato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte di Appello ed il Sindaco del Comune in cui ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di impedimento del Presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato (*articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

In caso di temporanea assenza o impedimento dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente (*articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.5.3 Poteri

Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche verbali, e le proteste che vengano avanzate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (*articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La pronuncia è provvisoria poiché, contro le operazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale.

Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza. A tale fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (*articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). La Forza pubblica non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni. In caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica (*articolo 46, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a. i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b. gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nonché gli altri appartenenti alle predette Forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c. il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un Ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza (*articolo 57, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1988*). Sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria (*articolo 57, comma 3, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1988*).

Gli ufficiali giudiziari hanno accesso nella sala per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (*articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Presidente può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala delle elezioni, anche prima che comincino le operazioni elettorali (*articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (*articolo 46, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Di tali decisioni del Presidente è presa nota nel verbale (*articolo 46, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti (*articolo 46, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Presidente, al termine delle operazioni di sabato 27 settembre 2025, deve provvedere alla custodia della sala di votazione in modo che nessuno possa entrarvi (*articolo 47, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.6 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è scelto dal Presidente tra gli scrutatori (*articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento (*articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Presidente o il Vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (*articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.7 SCRUTATORI

10.7.1 Nomina

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale (*articolo 6, comma 1, della legge n. 95/1989*).

10.7.2 Sostituzione

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (*articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 ed articolo 1, comma 2, della legge n. 95/1989*). Il Presidente deve accertare che, per i sostituti, non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'Ufficio.

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore, in particolare, i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti a Forze armate in servizio, gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali ed i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (*articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

In relazione alla continuità ed alla connessione delle operazioni elettorali, la composizione dell'Ufficio deve restare invariata anche se, dopo la sostituzione, si presentano le persone designate che sono state sostituite. Se domenica 28 settembre 2025 sono assenti, per sopravvenuto impedimento, le persone designate in sostituzione e sono invece presenti le persone sostituite, queste ultime possono assumere le funzioni e, se le persone sostituite non sono presenti, può essere effettuata l'ulteriore sostituzione.

10.7.3 Compiti e poteri

Gli scrutatori firmano le schede e attestano, in assenza di un documento di identificazione, l'identità degli elettori (*articolo 48, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*); partecipano alle operazioni di scrutinio ed effettuano il recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni. Gli scrutatori esprimono parere nei casi indicati dalla normativa o a richiesta del Presidente.

Il parere degli scrutatori è obbligatorio nel caso in cui il Presidente debba pronunciarsi sui reclami, anche verbali, o su difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione o sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (*articolo 54, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*), nonché nel caso in cui il Presidente, con ordinanza motivata, intenda disporre che gli elettori i quali abbiano già votato escano dalla sala (*articolo 46, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570*).

Gli scrutatori possono chiedere al Presidente di disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. Se la richiesta è effettuata da almeno tre scrutatori, il Presidente deve disporre al riguardo (*articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Gli scrutatori possono assistere, su invito del Tribunale, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (*articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

10.8 SEGRETARIO

10.8.1 Nomina

Il segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (*articolo 2, comma 1, della legge n. 53/1990*).

Se il Presidente non ha scelto il segretario prima dell'insediamento dell'Ufficio, può provvedere all'atto dello stesso insediamento.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il Presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

10.8.2 Compiti

Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni. Provvede, in particolare, alla redazione dei verbali, all'annotazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio e al confezionamento dei plichi.

11 UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE (SEGGIO VOLANTE)

11.1 COSTITUZIONE

L'Ufficio distaccato di sezione (*seggio volante*) è composto dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, da uno scrutatore designato dalla sorte, e dal segretario.

11.2 COMPITI

L'Ufficio elettorale distaccato di sezione effettua la raccolta del voto:

- a. degli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- b. degli elettori ammessi al voto domiciliare.

Poiché le operazioni di voto devono continuare presso l'Ufficio di sezione, le funzioni Presidente sono assunte dal Vicepresidente; quelle di segretario sono affidate dal Presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

12 SEGGIO SPECIALE

12.1 COSTITUZIONE

Il seggio speciale è costituito nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e luoghi di detenzione e di custodia preventiva, nonché nelle sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina. La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata sabato 27 settembre 2025, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione (*articolo 1, comma 3, lettere d ed e, del decreto-legge n. 161/1976, che richiama gli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976*).

12.2 COMPOSIZIONE

Il seggio speciale è composto da un Presidente, nominato dal Presidente della Corte di appello, e da due scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale (*articolo 9, comma 1, della legge n. 136/1976*). Uno degli scrutatori del seggio speciale, scelto dal Presidente dello stesso seggio speciale, assume le funzioni di segretario (*articolo 9, comma 3, della legge n. 136/1976*).

12.3 SOSTITUZIONI

In caso di assenza o impedimento del Presidente o degli scrutatori, si applicano le disposizioni relative alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione (*articolo 9, comma 8, della legge n. 136/1976*).

12.4 COMPITI

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto degli elettori ricoverati e dei detenuti e cessano non appena le schede votate vengono portate nella sezione elettorale, per essere immesse immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista (*articolo 9, commi 7 e 9, della legge n. 136/1976*).

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede.

13 RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI CANDIDATI A PRESIDENTE

13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente può essere effettuata personalmente dai delegati della lista provinciale e del candidato a Presidente, o per mezzo di persone autorizzate dagli stessi delegati con dichiarazione autenticata dal notaio (*articolo 10, comma 9, lettera b, numero 1, ed articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale n. 27/2004*).

13.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione è facoltativa, poiché è effettuata nell'interesse della lista provinciale o del candidato a Presidente.

13.3 MODALITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione deve essere effettuata con una dichiarazione scritta.

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine (*articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990*).

Le designazioni possono essere effettuate con un unico atto, oppure con tanti atti separati quanti sono gli uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati gli stessi rappresentanti. Nel caso dell'unico atto, deve essere presentato al Presidente un estratto autenticato contenente le designazioni che si riferiscono allo stesso Ufficio elettorale di sezione.

13.4 TERMINI PER LA DESIGNAZIONE

La designazione può essere comunicata:

- al segretario del Comune entro giovedì 25 settembre 2025. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni e ne cura la trasmissione ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione il pomeriggio di sabato 27 settembre 2025, oppure la mattina di domenica 28 settembre 2025, purché prima dell'inizio della votazione (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Presidente, all'atto dell'insediamento, riceve in consegna l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei candidati a Presidente per i quali non sono stati designati i rappresentanti.

Il Presidente verifica la regolarità degli atti di designazione, compresa la legittimazione di coloro che l'hanno effettuata (*delegati ovvero persone autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio*).

13.5 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione.

13.6 REQUISITI

La legge regionale n. 27/2004 non individua i requisiti dei rappresentanti.

Considerato il compito ad essi affidato ed il fatto che possono essere applicate le disposizioni della legge n. 53/1990, si ritiene che debbano essere elettori della Regione (*articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990*). Un delegato può anche designare sé stesso come rappresentante.

13.7 FACOLTÀ E DOVERI

I rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente possono:

- assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o collocandosi in prossimità dello stesso e, comunque, in una posizione che consenta di seguire le stesse operazioni (*articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni in forma sintetica;
- apporre la firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di sigillatura apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- portare un distintivo che riproduce il contrassegno della lista provinciale o del candidato a Presidente;
- assistere, qualora ne facciano richiesta, alle operazioni di raccolta del voto effettuate dall'Ufficio distaccato di sezione e dal seggio speciale;
- trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'Ufficio durante il tempo in cui rimane chiusa.

14 RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI

14.1 RILEVANZA E DELICATEZZA DELLE OPERAZIONI

Il Presidente, prima di iniziare le operazioni, deve porre all'attenzione dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e del seggio speciale la rilevanza e delicatezza delle operazioni da effettuare.

Deve ricordare, inoltre, agli stessi ed ai rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente le sanzioni stabilite per le condotte non conformi alla normativa.

14.2 SPEDITEZZA DELLE OPERAZIONI DI RICOSTITUZIONE

Le operazioni relative alla ricostituzione dell'Ufficio di domenica 28 settembre 2025 devono essere effettuate con la massima speditezza, per iniziare la votazione alle ore 7.

14.3 VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni elettorali devono essere verbalizzate in maniera fedele e precisa.

Deve essere prestata particolare attenzione ai dati concernenti il risultato dello scrutinio ed alla corrispondenza delle indicazioni contenute nei due esemplari del verbale.

Su ciascun foglio del verbale deve essere apposta la firma di tutti i componenti ed il bollo della sezione.

14.4 RILEVAZIONI E COMUNICAZIONI

Il Presidente deve rilevare e comunicare al Comune:

- sabato 27 settembre 2025, l'avvenuto insediamento del seggio;
- domenica 28 settembre 2025, alle ore 12, alle ore 19 e alle 23 il numero complessivo dei votanti;
- lunedì 29 settembre 2025 alle ore 15, il numero complessivo dei votanti.

14.5 TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e del seggio speciale, nonché i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza. È illegittima, in particolare, la compilazione, da parte dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o che hanno votato. Sono qualificati come categoria particolare di dati personali, e quindi oggetto di specifica tutela, quei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, nonché i dati relativi alla salute (*articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679*).

14.6 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEGLI ELETTORI RICOVERATI O AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE

La raccolta del voto degli elettori ricoverati e degli elettori ammessi al voto domiciliare deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute degli stessi elettori.

15 OPERAZIONI DA EFFETTUARE SABATO 27 SETTEMBRE 2025

15.1 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO

15.1.1 Presentazione al Sindaco

Il Presidente, nelle ore antimeridiane di sabato 27 settembre 2025, deve recarsi nella sede del Comune e presentarsi al Sindaco, per l'espletamento degli adempimenti preliminari all'insediamento.

15.1.2 Consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio

Il Presidente riceve in consegna:

- 1) un pacco di schede predisposto e sigillato dalla Prefettura;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 3) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 4) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 5) l'estratto o la copia della lista degli elettori della sezione, autenticata dal Sindaco e dal segretario del Comune;
- 6) una copia del manifesto recante i candidati a Presidente e le liste provinciali;
- 7) una copia del manifesto recante l'indicazione delle principali sanzioni;
- 8) l'estratto dell'atto di nomina degli scrutatori, nonché l'estratto dell'atto di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 9) l'elenco dei delegati o delle persone da essi autorizzate a designare i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente presso la sezione, nonché le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente presso la sezione, presentate al segretario del Comune;
- 10) un'urna per la votazione;
- 11) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate;
- 12) il pacco con gli stampati e le pubblicazioni necessarie per le operazioni dell'Ufficio, comprendente i moduli per la consegna e la trasmissione dei plichi;
- 13) le tabelle di scrutinio;

14) la serie delle buste per il confezionamento dei plichi;

15) il pacco della cancelleria (*articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Nel caso di sezioni ospedaliere, di sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura o di detenzione e di sezioni in cui sono ammessi elettori che votano a domicilio, nonché del seggio speciale, il Presidente riceve in consegna anche i relativi elenchi (*elettori ricoverati, presenti nei luoghi di detenzione, ammessi al voto domiciliare*), verbali, buste e liste aggiunte, nonché uno o più plichi sigillati contenenti un bollo di sezione.

15.1.3 Verbale di consegna

Della consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio è redatto apposito verbale, in duplice esemplare (*modello n. 69*).

Un esemplare del verbale è trattenuto dal Presidente, l'altro esemplare dal Sindaco o suo delegato.

15.1.4 Altri elenchi

Il Presidente riceve in consegna, inoltre, gli elenchi relativi:

- 1) agli elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste o deceduti anteriormente a tale revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2) agli elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco;
- 3) agli elettori che non possono votare nella sezione perché iscritti nelle liste di altra sezione del Comune o di altro Comune;
- 4) agli elettori residenti all'estero;
- 5) agli elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 6) agli elettori ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di essere ammessi a votare negli stessi luoghi di cura;
- 7) agli elettori detenuti che hanno chiesto di essere ammessi a votare nei luoghi di detenzione;
- 8) agli elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) agli elettori per i quali il provvedimento di perdita del diritto elettorale, per il venir meno della cittadinanza o per sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- 10) agli elettori ammessi al voto domiciliare, distinti in:
 - iscritti nelle liste della sezione aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione e che, quindi, votano nella medesima sezione;
 - iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione e che, quindi, votano nella medesima sezione;
 - iscritti nelle liste della sezione, aventi dimora nell'ambito territoriale di altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione e che, quindi, non votano nella medesima sezione;
- 11) agli elettori naviganti (*marittimi e aviatori*) che hanno chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

15.1.5 Affissione dei manifesti nella sala di votazione

Nella sala della votazione devono essere affissi:

- una copia del manifesto recante i candidati a Presidente e le liste provinciali;
 - una copia del manifesto recante le principali sanzioni (*articolo 37, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
 - una copia del manifesto recante l'avviso di divieto di introduzione di cellulari nella cabina elettorale;
- L'affissione deve essere effettuata in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti (*articolo 2, comma 1, della legge n. 15/1991*).

15.1.6 Ricognizione della sala di votazione

Il Presidente effettua un'accurata ricognizione della sala di votazione e accerta, in particolare, che:

- sia aperta una sola porta di ingresso e la sala sia divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura nel mezzo per il passaggio (*articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- il tavolo dell'Ufficio sia collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione (*articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- nella sala siano installate, salvo comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, e che le cabine siano collocate in modo da rimanere isolate e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (*articolo 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- nel caso in cui siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete comune di divisione, nella stessa parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare o di vedere nella cabina contigua. Qualora ciò si verifichi, il Presidente si attiva affinché la parete sia immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità di riparazione, dispone che una delle cabine sia chiusa, per garantire l'assoluta segretezza del voto nell'altra;
- le porte e le finestre che si trovano nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri siano chiuse, in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno (*articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- il tavolo all'interno delle cabine sia completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto;
- l'urna fissata sul tavolo sia sempre visibile a tutti (*articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- su due dei quattro lati esterni verticali dell'urna sia applicata l'etichetta adesiva sulla quale è riportata la scritta «Elezioni regionali»;
- l'urna e la scatola siano disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal Presidente;
- la sala di votazione e le cabine siano sufficientemente illuminate.

Nel caso di sezioni ospedaliere alle quali siano assegnati elettori che non possono accedere alla cabina e di sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, nonché nel caso del seggio speciale, il Presidente accerta, inoltre, che sia stata predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Nel caso di sezioni accessibili mediante sedia a ruote, il Presidente accerta, altresì, che:

- gli arredi della sala di votazione siano disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto recante i candidati a Presidente e le liste provinciali, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere le funzioni di componente di seggio o di rappresentante delle liste provinciali e dei candidati a Presidente e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio (*articolo 2, comma 1, della legge n. 15/1991*);
- sia stata predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso e che, all'interno della stessa, sia installato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la segretezza del voto (*articolo 2, comma 3, della legge n. 15/1991*);
- la sezione sia segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo (*articolo 2, comma 2, della legge n. 15/1991*).

15.1.7 Custodia e vigilanza

Il Presidente è responsabile della custodia degli oggetti e delle carte ricevuti in consegna.

Deve disporre, pertanto, la necessaria vigilanza della sala di votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica. Se più sezioni sono situate in uno stesso edificio, i Presidenti dei relativi Uffici, d'intesa, devono disporre un servizio di sorveglianza comune.

15.1.8 Accordi preliminari alla determinazione dell'ora per l'esercizio del diritto di voto

Nel caso di sezioni ospedaliere alle quali siano assegnati elettori che non possono accedere alla cabina, di sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto o elettori ammessi al voto domiciliare, nonché nel caso del seggio speciale, il Presidente deve prendere gli accordi preliminari alla determinazione dell'ora per l'esercizio del diritto di voto.

15.2 INSEDIAMENTO

15.2.1 Costituzione dell'Ufficio

Il Presidente, alle ore 16 di sabato 27 settembre 2025:

- costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori indicati nella deliberazione di nomina, previo accertamento della loro identità, ed il segretario scelto dallo stesso Presidente;
- individua lo scrutatore che assume le funzioni di Vicepresidente (*articolo 20, comma 1, ed articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

15.2.2 Sostituzioni

Il Presidente, quando uno o alcuni degli scrutatori non sono presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, provvede alla sostituzione.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione per assenza di elettori in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa, l'Ufficio deve essere comunque costituito e può iniziare le operazioni quando siano presenti almeno il Presidente e due componenti.

L'integrazione dell'Ufficio deve essere effettuata non appena possibile.

15.2.3 Costituzione del seggio speciale

Il Presidente, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio, provvede alla costituzione del seggio speciale, se è previsto presso la sezione.

15.2.4 Verifica relativa ai rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente

Il Presidente, constatata la regolarità delle designazioni ed accertata l'identità dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, ammette gli stessi ad assistere alle operazioni.

I rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni, purché le designazioni siano state effettuate con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Nel verbale deve essere annotato il cognome e il nome dei rappresentanti.

15.2.5 Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione e del materiale occorrente per le operazioni

Il Presidente accerta e fa accertare agli scrutatori ed al segretario l'arredamento della sala della votazione e l'avvenuta consegna del materiale occorrente per le operazioni.

Nel verbale deve essere presa nota del fatto che è stato effettuato l'accertamento e dei provvedimenti conseguentemente adottati.

15.2.6 Accesso alla sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che votano nella sezione (*articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Durante le operazioni successive alla costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- a richiesta del Presidente, gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono o, nel caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta (*articolo 46, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);

- gli ufficiali giudiziari, per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione *(articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);*
- coloro che devono espletare adempimenti previsti dalla normativa.

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o muniti di bastone *(articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).*

Gli elettori possono entrare nel compartimento della sala destinato all'Ufficio solo per votare o identificare altro elettore, o per accompagnare un elettore fisicamente impedito, e possono trattenersi per il tempo strettamente necessario *(articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).*

15.2.7 Determinazione dell'ora per l'esercizio del diritto di voto

Nel caso di sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto o elettori ammessi al voto domiciliare e nel caso del seggio speciale, nonché nel caso di sezioni ospedaliere alle quali siano assegnati elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina, il Presidente determina l'ora in cui tali elettori possono esercitare il diritto di voto.

15.2.8 Annotazioni nelle liste della sezione

Il Presidente, sulla base degli elenchi ricevuti in consegna e al fine di una più veloce e precisa identificazione degli elettori fa annotare:

- nelle liste elettorali della sezione il fatto che l'elettore iscritto nelle medesime liste è ammesso al voto domiciliare presso la stessa sezione o presso altra sezione o che, in quanto navigante *(marittimo o aviatore)*, ha chiesto di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco;
- in calce alle liste della sezione il cognome e nome degli elettori non iscritti che sono ammessi al voto domiciliare presso la sezione.

15.3 AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

15.3.1 Modalità

L'autenticazione delle schede è effettuata mediante l'apposizione della firma dello scrutatore e del bollo della sezione *(articolo 47, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).* Sulle schede non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione.

15.3.2 Procedura

Il Presidente, avvertiti gli scrutatori ed il segretario che, durante le operazioni di autenticazione, non possono allontanarsi dalla sala *(articolo 47, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960):*

- 1) accerta il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e degli elettori non iscritti nelle liste che votano nella sezione. Nel caso di sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura o di detenzione, devono essere considerati anche gli elettori che votano in tali luoghi. Nel caso di elettori ammessi al voto domiciliare, dal numero di schede da autenticare deve essere detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste delle sezioni che votano presso altra sezione e deve essere aggiunto il numero degli elettori, non iscritti nelle liste della sezione, che votano nella stessa sezione;
- 2) determina conseguentemente il numero delle schede da autenticare;
- 3) apre il pacco delle schede e le distribuisce tra gli scrutatori *(articolo 47, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);*
- 4) fa firmare le schede agli scrutatori, vigilando costantemente affinché le operazioni di firma procedano con la massima regolarità e speditezza;
- 5) conta le schede firmate dagli scrutatori per accertare se il loro numero corrisponde a quello delle schede consegnate a ciascuno di essi;
- 6) fa annotare nel verbale il numero di schede firmate da ciascuno scrutatore *(articolo 47, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);*

- 7) constata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione;
- 8) apre tale plico;
- 9) prende atto del numero indicato nel bollo e fa annotare tale numero nel verbale (*articolo 47, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- 10) imprime il bollo stesso sulla parte esterna di ciascuna scheda firmata;
- 11) dà atto del numero delle schede autenticate;
- 12) toglie le schede non autenticate dalla scatola e le inserisce nella busta n. 4;
- 13) ripone le schede autenticate nella scatola, dopo avere constatato che la stessa è vuota;
- 14) chiude tale scatola e la sigilla con strisce di carta, sulle quali devono essere apposte le firme dei componenti dell'Ufficio.

15.3.3 Firma delle schede

Gli scrutatori, prima di apporre la firma, devono controllare la conformità della scheda al modello previsto dalla legge regionale n. 27/2004 e l'indicazione relativa alla circoscrizione elettorale.

La firma degli scrutatori deve essere apposta nell'apposito spazio della parte esterna della scheda.

15.4 RINVIO DELLE OPERAZIONI ALLE ORE 7 DI DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Il Presidente, completate le operazioni:

- 1) inserisce nella busta n. 1 il verbale, tutte le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere, e il contenitore con il bollo della sezione, nonché l'eventuale secondo bollo;
- 2) chiude la busta incollando il lembo, sul quale devono essere apposte le firme dei componenti dell'Ufficio. Possono apporre le firme, inoltre, i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, nonché gli elettori che ne fanno richiesta;
- 3) fa constatare che l'urna è vuota, la chiude e la sigilla;
- 4) rinvia le operazioni alle ore 7 di domenica 28 settembre 2025;
- 5) fa sgombrare la sala della votazione;
- 6) accerta che tutte le finestre e gli accessi alla sala, esclusa la porta di ingresso, sono chiusi dall'interno e li sigilla incollando strisce di carta, disposte in modo tale che qualsiasi spostamento ne determini la rottura;
- 7) chiude la porta d'ingresso e la sigilla incollando strisce di carta incollata disposte in modo tale che qualsiasi spostamento ne determini la rottura (*articolo 47, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Sulle strisce di carta incollate su finestre, accessi e porte d'ingresso devono essere apposte le firme del Presidente e di almeno due scrutatori;
- 8) affida alla Forza pubblica la custodia della sala (*articolo 47, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).
- 9) I rappresentanti delle liste e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (*articolo 47, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

16 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

16.1 RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO

Il Presidente, alle ore 7 della domenica:

- 1) ricostituisce l'Ufficio e provvede alla sostituzione di componenti eventualmente assenti;
- 2) accerta e fa accertare agli scrutatori ed al segretario l'integrità dei sigilli apposti alle porte d'ingresso, alle finestre, agli accessi della sala, all'urna, ai plichi ed alla scatola contenente le schede autenticate;
- 3) ammette ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente;
- 4) apre il plico e la scatola;

5) controlla che il numero delle schede coincida con quello delle schede inserite nella scatola sabato 27 settembre 2025;

6) accerta che l'urna destinata a ricevere le schede votate sia vuota (*articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

16.2 RICOSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE

Contemporaneamente alla ricostituzione dell'Ufficio, il Presidente dello stesso consegna al Presidente del seggio speciale le schede autenticate necessarie per la votazione, chiuse in appositi plichi, gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il restante materiale occorrente per la votazione.

Il numero delle schede consegnate al Presidente del seggio speciale e la ricostituzione del seggio speciale sono annotati nel verbale.

16.3 VOTAZIONE

Il Presidente dichiara aperta la votazione e fa annotare nel verbale l'ora di apertura (*articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23 di domenica 28 settembre 2025.

Se a tale ora sono ancora presenti elettori nei locali del seggio, il Presidente li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Se si sia formato fuori dalla sala un affollamento di elettori che attendono di votare, il Presidente, se necessario, da disposizione agli agenti della Forza pubblica affinché regoli l'afflusso degli stessi elettori.

16.4 RINVIO DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DI LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025

Il Presidente, dopo che gli elettori presenti nei locali del seggio hanno votato:

- 1) chiude immediatamente l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate;
- 2) sigilla l'urna e la scatola con due strisce di carta. Sull'urna, sulle scatole e sul plico devono essere apposte le firme del Presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste provinciali dei candidati alla carica di Presidente, nonché degli elettori che ne facciano richiesta (*articolo 51, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

La mancata apposizione dei sigilli sulle urne e sulle scatole, delle firme del Presidente e di almeno due scrutatori sugli stessi sigilli, nonché la mancata formazione del plico producono la nullità delle operazioni elettorali (*articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);

- 1) inserisce nella busta n. 2 tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, e il contenitore con il bollo della sezione.
- 2) rinvia la votazione alle ore 7 di lunedì 29 settembre 2025;
- 3) fa sgomberare la sala della votazione;
- 4) accerta che tutte le finestre e gli accessi alla sala, esclusa naturalmente la porta di ingresso, siano chiusi dall'interno e le sigilla applicando strisce di carta incollata, disposte in modo tale che qualsiasi spostamento ne determini la rottura;
- 5) chiude saldamente la porta d'ingresso, la sigilla incollando strisce di carta incollata disposte in modo tale che qualsiasi spostamento ne determini la rottura. (*articolo 47, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Sulle strisce di carta apposte su finestre, accessi e porte d'ingresso devono essere apposte le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

17 OPERAZIONI DA EFFETTUARE LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025

17.1 RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO E RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE

Il Presidente, alle ore 7 di lunedì 29 settembre 2025:

- 1) ricostituisce l'Ufficio e provvede alla sostituzione di componenti eventualmente assenti;
- 2) accerta e fa accertare agli scrutatori ed al segretario l'integrità dei sigilli apposti alle porte d'ingresso, alle finestre, agli accessi della sala, all'urna, ai plichi ed alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico contenente gli atti dell'Ufficio (busta n. 2);
- 3) ammette ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente. Nel verbale deve essere annotato il cognome e nome dei rappresentanti;
- 4) apre il plico, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna che contiene le schede votate;
- 5) dichiara riaperta la votazione *(articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

17.2 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

La votazione deve proseguire fino alle ore 15.

Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il Presidente ne fa prendere nota nel verbale e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati *(articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Il Presidente:

- sgombera il tavolo da tutte le carte e gli oggetti non più necessari. Raccoglie, in particolare, tutte le matite copiative, ne controlla il numero e le custodisce personalmente;
- dichiara chiusa la votazione *(articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

17.3 OPERAZIONI DI RISCONTRO

17.3.1 Accertamento del numero degli elettori che hanno votato

Il Presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato nella sezione *(articolo 53, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)* sommando, in particolare, il numero dei seguenti elettori:

- 1) iscritti nelle liste della sezione autenticate dalla commissione elettorale circondariale che hanno votato nella sezione. Al fine dell'individuazione di tali elettori va tenuto presente che, nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore la cui scheda è stata inserita nell'urna, è apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori *(articolo 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*;
- 2) non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato nella stessa sezione:
 - in base ad una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione o ad un'attestazione del Sindaco. Al riguardo non devono essere conteggiati gli elettori che hanno esibito l'attestato sostitutivo della tessera elettorale, poiché sono compresi nelle liste della sezione;
 - in quanto non deambulanti iscritti nelle liste di sezioni non accessibili mediante sedia a ruote. Al fine dell'individuazione di tali elettori vanno tenute presenti le iscrizioni in calce alle liste della sezione;
 - in quanto componenti dell'Ufficio, rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente presso la sezione o ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la sezione. Al fine dell'individuazione di tali elettori vanno tenute presenti le iscrizioni in calce alle liste della sezione;
 - in quanto militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o naviganti *(aviatori e marittimi)*. Al fine dell'individuazione di tali elettori vanno tenute presenti le iscrizioni nelle apposite liste aggiunte;

- in quanto elettori ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione. Al fine dell'individuazione di tali elettori vanno tenute presenti le iscrizioni in calce alle liste della sezione;
- 3) iscritti nelle liste elettorali aggiunte in quanto ricoverati nei luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione. Nel numero degli elettori che hanno votato devono essere conteggiati anche gli elettori che hanno riconsegnato la scheda priva del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, gli elettori che hanno ricevuto la scheda ma non l'hanno restituita e gli elettori che si sono rifiutati di votare nella cabina.

17.3.2 Verifica

Il Presidente, ai fini della verifica del numero degli elettori che hanno votato:

- conta il numero delle tessere elettorali annotate nei registri;
- aggiunge il numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione, ad attestazione del Sindaco o all'attestato sostitutivo della tessera elettorale (*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000*);
- detrae il numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale in un registro, non hanno votato.

Il numero risultante da tale conteggio deve corrispondere a quello dei votanti.

17.3.3 Formazione e chiusura del 1° plico (busta n. 3)

Il Presidente:

- 1) forma il 1° plico (busta n. 3) nel quale inserisce:
- le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte per la votazione dei militari e dei naviganti (*marittimi e aviatori*) e, per le sezioni ospedaliere, per le sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, nonché per il seggio speciale, le liste elettorali aggiunte per la votazione di ricoverati in luoghi di cura e per la votazione dei detenuti aventi diritto al voto;
 - la busta n. 3-bis, nella quale devono essere inseriti i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato nella sezione e nei luoghi di cura o detenzione, nonché il registro per l'annotazione della presa in consegna e della restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
- 2) chiude il 1° plico.

17.3.4 Accertamento del numero delle schede autenticate non utilizzate

Il Presidente:

- accerta il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione;
- riscontra se il numero di tali schede corrisponde a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione ammessi che non hanno votato.

A tal fine devono essere calcolati come votanti anche gli elettori che non hanno restituito la scheda o che hanno riconsegnato una scheda priva del bollo della sezione o della firma dello scrutatore e gli elettori che non hanno ritirato la scheda (*articolo 53, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

17.3.5 Formazione e chiusura del 2° plico (busta n. 4)

Il Presidente:

- 1) forma il 2° plico (*busta n. 4*) nel quale inserisce, in due distinti pacchetti, le schede autenticate e le schede non autenticate;
- 2) chiude il 2° plico.

17.3.6 Modalità di chiusura dei plichi

Sul lembo di chiusura sono apposti il bollo della sezione, la firma del Presidente e di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente, nonché degli elettori che ne facciano richiesta. La chiusura dei plichi deve essere effettuata con la massima cura, per evitare la lacerazione degli stessi e la dispersione degli atti che contengono.

17.3.7 Consegna dei plichi

I plichi devono essere consegnati, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, all'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 53, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Per la consegna devono essere utilizzati gli appositi moduli.

17.4 SCRUTINIO

17.4.1 Inizio delle operazioni

Il Presidente, completate le operazioni di riscontro e dopo aver consegnato i relativi plichi:

- designa mediante sorteggio lo scrutatore che deve estrarre le schede dall'urna (*articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Il sorteggio deve essere effettuato tra gli scrutatori, escluso il Vicepresidente ed il segretario;
- forma tra gli altri componenti dell'Ufficio due gruppi distinti, che devono effettuare contemporaneamente le annotazioni nelle tabelle di scrutinio ed assicurare una continua e reciproca verifica;
- scuote l'urna contenente le schede votate, affinché le stesse possano mescolarsi;
- apre l'urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Per tali operazioni è necessaria la presenza del Presidente o del Vicepresidente, dello scrutatore designato per l'estrazione dall'urna delle schede votate, di un altro scrutatore e del segretario, che effettuano le annotazioni nelle tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore, che pone la scheda insieme a quelle già scrutinate.

17.4.2 Termini

Una volta iniziate, le operazioni di scrutinio devono proseguire senza interruzione e devono essere ultimate entro 12 ore dall'inizio, se ha avuto luogo una sola elezione; entro 24 ore se hanno avuto luogo due elezioni (*articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/1993*).

17.4.3 Eventuale sospensione delle operazioni

Nel caso in cui sia impossibile ultimare le operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore, il Presidente deve:

- sospendere le operazioni;
- chiudere l'urna contenente le schede non spogliate e la scatola contenente le schede spogliate. Sull'urna e sulla scatola sono apposti cartelli che recano l'indicazione della circoscrizione provinciale, del Comune e della sezione e, rispettivamente le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede spogliate»;
- inserire in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese. Sul plico devono essere apposti il bollo della sezione e le firme dei componenti dell'Ufficio. Possono apporre le firme, inoltre, i rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente, nonché gli elettori che ne fanno richiesta;
- attestare nel verbale i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate.

17.4.4 Procedura di scrutinio

Lo scrutatore designato estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al Presidente.

Il Presidente enuncia ad alta voce i voti e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, ne prende nota, nella tabella di scrutinio (*articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Un terzo scrutatore pone la scheda nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate e tiene distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che li contengono.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo lo spoglio del voto (*articolo 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Non è consentito, pertanto, il provvisorio accantonamento di gruppi di schede per il successivo spoglio.

È vietato, inoltre, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dai voti di lista (*articolo 68, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio (*articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

17.4.5 Assegnazione dei voti

Ai fini dell'assegnazione dei voti, va ricordato che:

- il voto espresso solo per una lista provinciale si intende validamente espresso anche per il candidato a Presidente collegato alla stessa lista (*articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004*) e, quindi, e per la coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato (*articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*);
- il voto espresso solo per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato, non deve essere assegnato alle liste provinciali;
- il voto contestato e provvisoriamente non assegnato al candidato a Presidente e, quindi, alla coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente è collegato, rende contestato e provvisoriamente non assegnato il voto eventualmente espresso per la lista provinciale collegata e il voto di preferenza per candidati compresi nella lista stessa.

17.4.6 Enunciazione del voto

Il Presidente, ricevuta la scheda dallo scrutatore:

- se è stato espresso il voto sia per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, sia per la lista provinciale, enuncia ad alta voce:
 - 1) il contrassegno della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 2) il contrassegno della lista provinciale votata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
- se è stato espresso il voto sia per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, sia per la lista provinciale, nonché il voto di preferenza per candidati a Consigliere regionale compresi nella lista stessa, enuncia ad alta voce:
 - 1) il contrassegno della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 2) il contrassegno della lista provinciale votata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 3) il cognome e, ove occorra, il nome, oppure il numero progressivo del candidato a Consigliere regionale per il quale è la preferenza è stata espressa;
- se è stato espresso il voto solo per la lista provinciale, enuncia ad alta voce:
 - 1) il contrassegno della coalizione regionale collegata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 2) il contrassegno della lista provinciale votata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
- se è stato espresso il voto per la lista provinciale e la preferenza per candidati a Consigliere regionale compresi nella lista stessa, enuncia ad alta voce:

- 1) il contrassegno della coalizione regionale collegata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 2) il contrassegno della lista provinciale votata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 3) il cognome e, ove occorra, il nome, oppure il numero progressivo del candidato a Consigliere regionale per il quale la preferenza è stata espressa;
- se è stato espresso il voto solo per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente è collegato, senza alcun voto di lista, enuncia ad alta voce il contrassegno della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato e, ove occorra, il relativo numero progressivo (*articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
 - se la scheda non contiene alcuna espressione di voto, enuncia ad alta voce che la scheda è bianca (*articolo 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
 - se la scheda è nulla, enuncia ad alta voce la nullità della scheda stessa;
 - se la scheda contiene un voto valido per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, ma nullo per la lista provinciale, enuncia ad alta voce:
 - 1) il contrassegno della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente è collegato e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 2) la nullità del voto per la lista provinciale;
 - se la scheda contiene un voto valido per la lista provinciale, ma nullo per la preferenza, enuncia ad alta voce:
 - 1) il contrassegno della coalizione regionale alla quale il candidato a Presidente votato è collegato e, ove occorra, il relativo numero progressivo
 - 2) il contrassegno della lista provinciale votata e, ove occorra, il relativo numero progressivo;
 - 3) la nullità del voto di preferenza.

17.4.7 Annotazioni nelle tabelle di scrutinio

Nelle tabelle di scrutinio devono essere annotati:

- i voti alle coalizioni regionali collegate ai candidati a Presidente, compresi quelli contestati e assegnati, i voti alle coalizioni regionali nulli, i voti alle coalizioni regionali contestati e provvisoriamente non assegnati. Per ciascuna coalizione regionale devono essere annotate le schede contenenti voti validi solo per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata distinte in:
 - 1) schede contenenti solo un voto valido per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata;
 - 2) schede contenenti un voto valido per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, e voti nulli per le liste provinciali;
 - 3) schede contenenti un voto valido per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, e voti contestati e provvisoriamente non assegnati alle liste provinciali;
- i voti alle liste provinciali. Per ciascuna lista provinciale devono essere annotati:
 - 1) i voti di lista validi, compresi quelli contestati ed assegnati;
 - 2) i voti di lista nulli;
 - 3) i voti di lista contestati e provvisoriamente non assegnati;
- i voti di preferenza per i candidati a Consigliere della lista provinciale. Per ciascun candidato a Consigliere devono essere annotati:
 - 1) i voti di preferenza validi, compresi quelli contestati ed assegnati;
 - 2) i voti di preferenza nulli;
 - 3) i voti di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati.

Nel caso di scheda contenente solo un voto valido per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, se ne deve prendere nota, ai fini della quadratura con i votanti:

- 1) nel prospetto "Voti validi alla coalizione regionale collegata al candidato a Presidente";
- 2) nel prospetto "A) Schede contenenti solo un voto valido per il candidato a Presidente".

Nel caso di scheda contenente un voto nullo per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, ed un voto di lista, con conseguente nullità della scheda, se ne deve prendere nota:

- a) ai fini della quadratura con i votanti nel prospetto "Schede nulle";
- b) fuori quadratura con i votanti:
 - nel prospetto "Voti alla coalizione regionale nulli";
 - nel prospetto "Voti di lista nulli".

Nel caso di scheda contenente un voto nullo per la lista provinciale ma valido per il candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, se ne deve prendere nota:

- a) ai fini della quadratura con i votanti:
 - nel prospetto "Voti validi alla coalizione regionale";
 - nel prospetto "B) Schede contenenti un voto valido per il candidato a Presidente e voti nulli per le liste provinciali";
- b) fuori quadratura con i votanti nel prospetto "Voti di lista nulli".

Nel caso di scheda contenente un voto contestato e provvisoriamente non assegnato al candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione regionale collegata, se ne deve prendere nota:

- a) ai fini della quadratura con i votanti nel prospetto "Voti alla coalizione regionale contestati e provvisoriamente non assegnati";
- b) fuori quadratura con i votanti nel prospetto "Voti di lista contestati e provvisoriamente non assegnati".

Sulla parte esterna delle schede bianche deve essere subito impresso il bollo della sezione (*articolo 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Le schede nulle e le schede contenenti voti nulli devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti dell'Ufficio di sezione (*articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

17.4.8 Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni relative alla validità dei voti.

Sull'assegnazione dei voti contestati decide in via provvisoria il Presidente, sentiti gli scrutatori (*articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

È rimesso al Presidente il compito di contrastare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, senza fondato motivo, per turbare lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Nel verbale deve essere annotato il numero delle schede contestate e non assegnate.

Per ogni scheda contestata, sia nel caso in cui venga assegnata che nel caso in cui non venga assegnata, devono essere indicati il candidato a Presidente e/o la lista provinciale e/o il candidato a Consigliere regionale a cui si riferisce il voto contestato, il motivo della contestazione e la decisione del Presidente.

Le schede contestate devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due componenti dell'Ufficio (*articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Le schede contestate e assegnate sono inserite, unite da apposita fascetta, nella busta 5/b; quelle contestate e non assegnate nella busta 5/c, da allegare al verbale.

Le schede contestate con riguardo alle liste provinciali ed ai candidati a Consigliere regionale, ma valide per il voto al candidato a Presidente e, quindi, per la coalizione, devono essere inserite, unite da apposite fascette, nella busta 5/d.

L'Ufficio centrale circoscrizionale decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati (*articolo 19, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 27/2004*).

17.4.9 Controllo

Quando nell'urna non è rimasta alcuna scheda ed è, pertanto, terminato lo scrutinio, il Presidente:

- conta tutte le schede scrutinate, comprese quelle contenenti voti contestati e assegnati o provvisoriamente non assegnati e quelle nulle e bianche;
- verifica se il totale delle schede scrutinate corrisponde a quello risultante dalla tabella di scrutinio. A tal fine tiene presente che ad una scheda valida corrisponde, in ogni caso, un voto valido alla coalizione regionale;
- accerta che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero dei votanti e in caso di mancata rispondenza ne indica i motivi nel verbale;
- dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (*articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

17.4.10 Chiusura del verbale e formazione dei plichi

Il Presidente, ultimate le operazioni di scrutinio:

a) forma il 3° plico e, in particolare:

- inserisce nella busta n. 5/b le schede contenenti voti contestati e assegnati e le carte relative;
- inserisce nella busta n. 5/c, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;
- inserisce nella busta n. 5/d le schede contenenti voti contestati per le liste provinciali e/o per le preferenze, ma validi per le coalizioni regionali collegate ai candidati a Presidente e le carte relative;
- riunisce le buste n. 5/b, n. 5/c, n. 5/d e le inserisce nella busta n. 5/a, insieme a tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;
- inserisce nella busta n. 5/e le schede bianche e nulle;
- inserisce nella busta n. 5/f le schede deteriorate, consegnate dagli elettori prive del bollo della sezione o della firma dello scrutatore, oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nell'espressione del voto o che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- inserisce nella busta n. 5 un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati insieme alle tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in rosso (*modello n. 260*), e la busta n. 5/a, la busta n. 5/e, nonché la busta n. 5/f;
- chiude la busta n. 5. Su tale busta n. 5 devono essere apposti il bollo della sezione, le firme del Presidente e di almeno due scrutatori. Possono apporre le firme, inoltre, i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, nonché gli elettori che ne fanno richiesta;

b) forma il 4° plico e, in particolare, inserisce nella busta n. 6 le schede valide, tenendo distinte, con apposite fascette, quelle che contengono l'espressione di voti di preferenza da quelle che non li contengono, nonché le tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in nero (*modello n. 260*). Sulla busta n. 6 devono essere apposti il bollo della sezione, le firme del Presidente e di almeno due scrutatori. Possono apporre le firme, inoltre, i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, nonché degli elettori che ne fanno richiesta.

Il 3° plico (*busta n. 5*) e il 4° plico (*busta n. 6*) devono essere consegnati:

- per i Comuni che sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro*) direttamente dal Presidente o, su delega scritta, da due scrutatori, allo stesso Ufficio centrale circoscrizionale;
- per i rimanenti Comuni, direttamente dal Presidente o, su delega scritta, da due scrutatori dell'unica sezione del Comune all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nel caso di Comune ripartito

in più sezioni, al Presidente della prima sezione, che provvede alla consegna all'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2004*);

- c) forma il 5° plico e, in particolare, inserisce nella busta n. 7 l'altro esemplare del verbale.

Sulla busta n. 7 devono essere apposti il bollo della sezione, le firme del Presidente e di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente, nonché degli elettori che ne fanno richiesta. La busta n. 7 deve essere immediatamente depositata nella segreteria del Comune;

- d) forma il 6° plico e, in particolare inserisce nella busta n. 8 il materiale da riconsegnare al Comune (*materiale, gli atti, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria*).

Qualora presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n.1 al verbale (*votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e di detenzione e voto domiciliare di elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*), il Presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, deve barrare le parti dell'allegato 1 non utilizzate.

18 SANZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI ED OBBLIGO DI DENUNCIA

18.1 SANZIONI

La normativa stabilisce specifiche sanzioni per alcune condotte relative alle operazioni elettorali.

Coloro che, essendo designati all'ufficio di Presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 ad euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (*articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 ad euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (*articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata (*articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad euro 206. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal Presidente, non obbedisca (*articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 2.065 (*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella

scheda o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 ad euro 2.065 (*articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino ad euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065 (*articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle specifiche disposizioni concernenti lo scrutinio è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 2.065.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino ad euro 2.065 (*articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso della tessera elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino ad euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di tessere elettorali, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065 (*articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

II Presidente dell'Ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (*articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 309 (*articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Chiunque contravviene al divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro (*articolo 1 del decreto-legge n. 49/2008, convertito dalla legge n. 96/2008*).

18.2 OBBLIGO DI DENUNCIA

Il Presidente dell'Ufficio elettorale rileva i casi di infrazione alla legge che rivestano estremi di reato ed effettua l'annotazione nel verbale.

Il Presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, della quale venga comunque a conoscenza (*articolo 331 del codice di procedura penale*).

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio presso le sezioni elettorali.

Qualunque elettore che rilevi infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione può procedere alla relativa denuncia.

ALLEGATO 1

NORMATIVA

Sono inserite di seguito le disposizioni citate nel testo.

A) NORMATIVA REGIONALE

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale" *(estratto)*

Articolo 1

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Articolo 9

(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.
6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Articolo 10

(Presentazione delle liste di candidati)

(omissis)

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 2, il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Articolo 11

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)

(omissis)

3 bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'articolo 9 della legge 108/1968 per le parti compatibili e deve, in particolare, contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura medesima, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.

Articolo 15

(Norme speciali per gli elettori)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità indicate all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 *(Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale)*, e dell'articolo 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Articolo 16

(Scheda elettorale e modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

Articolo 17

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Articolo 19

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge n. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

(omissis)

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
 - e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
 - f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
 - b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
 - c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
 - d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;

(omissis)

Allegato A

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così

piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (*corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti*) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

Esemplificazione grafica della parte interna ed esterna

Il diagramma mostra la struttura di una scheda elettorale. La parte superiore è un riquadro con il titolo "ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE MARCHE". Sotto, ci sono spazi per la data della votazione, la circoscrizione elettorale e la denominazione della provincia. La parte inferiore è divisa in due sezioni: "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" e "FIRMA DELLO SCRUTATORE" con un bollo della sezione.

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	
Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	Contrassegno Presidente consiglio NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Contrassegno lista provinciale Voti di preferenza	

B) NORMATIVA STATALE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati" (estratto)

Articolo 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Articolo 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione

Articolo 53

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominalmente è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" (estratto)

Articolo 20

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Articolo 23

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Articolo 24

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

(omissis)

Articolo 25

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Articolo 27

Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

1. il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2. la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 39;

3. tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 37;
4. i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 21;
5. il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
6. le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
7. un congruo numero di matite copiative per il voto.

(omissis)

Articolo 35

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere Comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Articolo 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni Comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Articolo 38

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Articolo 39

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Articolo 40

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro Ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Articolo 41

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Articolo 43

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Articolo 46

Il presidente della sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Articolo 47

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'articolo 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Articolo 48

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 95. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 54.

Articolo 49

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata *(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)*. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate

immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Articolo 50

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Articolo 53

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

dichiara chiusa la votazione;

accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Articolo 54

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Articolo 57

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Articolo 62

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Articolo 68

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.

Articolo 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Articolo 70

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Articolo 89

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Articolo 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Articolo 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.

Articolo 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Articolo 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Articolo 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 ad euro 2.065.

Articolo 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino ad euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065.

Articolo 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino ad euro 2.065.

Articolo 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino ad euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065.

Articolo 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Articolo 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 309. Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" (estratto)

Articolo 1

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Articolo 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Articolo 32-ter

Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Articolo 34

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

Legge 23 aprile 1976, n. 136 "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale" (estratto)

Articolo 8

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Articolo 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 "Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei Comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976", convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (estratto)

Articolo 1

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle candidature per la elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

b) *abrogato*

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, L. 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del Comune;

e) le modalità indicate dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel Comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della regione o della provincia.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 "Approvazione del codice di procedura penale" (estratto)

Articolo 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono agenti di polizia giudiziaria:

il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Articolo 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Legge 8 marzo 1989, n. 95 "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570" (estratto)

Articolo 1

In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Articolo 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

(omissis)

Legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" (estratto)

Articolo 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 14

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

(omissis)

Articolo 15

(omissis)

I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Articolo 16

(omissis)

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti" (estratto)

Articolo 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria

locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

(omissis)

Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune.

Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'Ufficio.

I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'Ufficio elettorale.

Articolo 2

Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio elettorale.

Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (estratto)

Articolo 29 (Esercizio del diritto di voto)

(omissis)

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 "Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni comunali e provinciali" (estratto)

Articolo 13

(omissis)

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120" (estratto)

Articolo 1 (Istituzione della tessera elettorale)

(omissis)

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Articolo 2 (Caratteristiche della tessera elettorale)

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i Comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del Comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai Comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del Comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 7 (*Impossibilità di consegna della tessera*)

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Articolo 10 (*Voto dei degenti nei luoghi di cura*)

In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Articolo 11 (*Annotazione del voto assistito*)

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Articolo 12 (*Annotazione dell'esercizio del voto*)

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 "Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche", convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (estratto)

Articolo 1

(*Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e

vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 "Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie", convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (estratto)

Articolo 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.